SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Determinazione dei compensi a favore dei componenti degli organi collegiali di amministrazione del C.O.N.I.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme d'attuazione della predetta legge n. 426 del 1942;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219;

Considerato che occorre rideterminare l'importo dei compensi da corrispondere ai componenti degli organi collegiali di amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1994, i compensi a favore dei componenti degli organi collegiali di amministrazione del C.O.N.I. sono così determinati:

componenti del consiglio nazionale: L. 5.000.000 annui lordi;

componenti della giunta esecutiva: L. 7.500.000 annui lordi;

gettone di presenza: L. 125.000 lorde per giornata di presenza.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una medesima giornata di sedute.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 113

94A6481

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 settembre 1994.

Integrazione alla convenzione tra la compagnia Tirrena in liquidazione coatta amministrativa e la Nuova Tirrena S.p.a., per la liquidazione sinistri R.C. auto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1993, con il quale la compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Gregorio Iannotta;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 44, è stata approvata la convenzione stipulata in data 29 luglio 1993 tra il commissario liquidatore della compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. e la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma, ora denominata Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, con la quale è trasferito il portafoglio assicurativo dei rami vita e dei rami danni della compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma;

Vista la lettera in data 18 marzo 1994, n. 441810, ed i relativi allegati, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine alla stipula di apposita scrittura privata di interpretazione dell'art. 4, lettera *b)*, della convenzione sopracitata, datata 29 luglio 1993;

Vista l'istanza in data 22 marzo 1994, con la quale il commissario liquidatore della predetta compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., ha chiesto l'approvazione della scrittura privata, datata 22 marzo 1994, intercorsa tra lo stesso commissario e la Nuova Tirrena S.p.a., concernente l'interpretazione dell'art. 4, lettera *b)*, della predetta convenzione;

Considerato che la predetta scrittura privata 22 marzo 1994, costituisce appendice negoziale alla originaria convenzione sottoscritta in data 29 luglio 1993 dal commissario liquidatore della compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. e la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. e pertanto, a norma dell'art. 88 del testo unico approvato con decreto n. 449/1959, e necessaria l'approvazione ministeriale e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

Ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è approvata — nel testo allegato al presente decreto e di cui forma parte integrante — la scrittura privata stipulata in data 22 marzo 1994 tra il commissario liquidatore della compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. e la Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, con sede in Roma, con la quale viene data interpretazione autentica dell'art. 4, lettera *b)*, della convenzione del 29 luglio 1993 avente ad oggetto il trasferimento del portafoglio assicurativo dei rami vita e dei rami danni della compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

ALLEGATO

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 4*b)* DELLA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO ASSICURATIVO PUBBLICATA NELLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 178 DEL 31 LUGLIO 1993.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 22 del mese di marzo, in Roma

TRA

l'avv. Gregorio Iannotta, quale commissario liquidatore della compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 19568 del 31 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1993 (codice fiscale della compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa n. 00409030582), domiciliato per la carica in Roma, via Massimi n. 158

E

la Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni(già Praevidentia S.p.a.), con sede in Roma, via Massimi n. 158 (codice fiscale 00411140585), in persona dell'amministratore delegato dott. Giuseppe Lalli

PREMESSO

che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 1993 è stato pubblicato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 luglio 1993, avente ad oggetto approvazione della convenzione stipulata in data 29 luglio 1993 tra il commissario liquidatore della compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. e la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. con sede in Roma, con la quale è trasferito il portafoglio assicurativo dei rami vita e dei rami danni della compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. con sede in Roma;

che nella medesima *Gazzetta Ufficiale* è stato pubblicato il testo integrale della convenzione di cui sopra;

che sono sorte perplessità in ordine alla interpretazione dell'art. 4*b)* della Convenzione in questione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo in merito alle disposizioni contenute nell'art. 4*b)* della convenzione di cui in premessa e, quindi, in merito alla individuazione del soggetto che deve provvedere alla liquidazione dei sinistri facenti carico alla compagnia Tirrena di

assicurazioni S.p.a., rientranti nella assicurazione obbligatoria e verificatisi successivamente al 31 luglio 1993, si stipula e si conviene quanto segue:

L'applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, per i sinistri rientranti nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, deve intendersi nel senso che l'impresa cessionaria, dopo aver pagato i relativi indennizzi, ha diritto di rivalsa nei confronti della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limti delle somme che, qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento di portafoglio, avrebbero fatto carico al predetto Fondo ai sensi dell'art. 8, primo e secondo comma del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

L'impresa cessionaria ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la liquidazione dei predetti indennizzi, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le azioni giudiziali relative ai sinistri facenti carico alla compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., rientranti nell'assicurazione obbligatoria, verificatisi successivamente al 31 luglio 1993, dovranno essere proposte nei confronti della impresa cessionaria Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni, riassicurazione e capitalizzazioni; nei giudizi deve essere convenuto anche il commissario liquidatore.

Roma, 22 marzo 1994

Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a.
in liquidazione coatta amministrativa
Il commissario liquidatore: IANNOTTA

Nuova Tirrena S.p.a.
L'amministratore delegato: LALLI

94A6468

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 1994.

Proroga del termine previsto dal comma 4 dell'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 relativo alla facoltà di opzione tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri mestieri di pesca diversi da nasse e attrezzi da posta fissi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1993 e 22 febbraio 1994 che hanno prorogato il termine previsto dal comma 4 dell'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1992, relativo alla facoltà di opzione tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri mestieri di pesca;

Considerato che, nel frattempo, è stato predisposto il regolamento dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, attualmente all'esame del Consiglio di Stato;

Valutata altresì l'opportunità di predisporre un progetto speciale per l'attività di pesca delle vongole che razionalizzi la disciplina e gli interventi nel settore;

Sentiti la Commissione consultiva centrale e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che hanno espresso parere favorevole all'unanimità nella riunione del 15 settembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1992, relativo alla facoltà di opzione tra l'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e quella con altri mestieri di pesca diversi da nasse ed attrezzi da posta fissi, è prorogato fino alla definizione ed attuazione del progetto speciale per l'attività di pesca delle vongole.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6467

DECRETO 3 ottobre 1994.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Penisola Sorrentina».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista l'istanza degli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina», corredata dal parere della regione Campania;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Penisola Sorrentina», formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1994;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8 della predetta legge, concernente modalità procedurali, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Penisola Sorrentina» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1994, con la denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti ai fini delle annotazioni nell'albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Penisola Sorrentina»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» può essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone Gragnano e Lettere per il tipo rosso frizzante naturale e Sorrento per i tipi bianco e rosso a condizione che i vini così designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina», accompagnata o non dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente e rispettivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

«Penisola Sorrentina» bianco:

Falanghina e/o Biancolella e/o Greco bianco, minimo il 60%, con una presenza di Falanghina non inferiore al 40%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 40%.

«Penisola Sorrentina» rosso e rosso frizzante:

Piedirosso (localmente detto Pèr 'e palummo) e/o Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico, minimo il 60%, con una presenza di Piedirosso non inferiore al 40%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» nei tipi bianco, rosso e rosso frizzante naturale, comprende l'intero territorio dei comuni di Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense, Vico Equense ed Agerola e parte del territorio dei comuni di Sant'Antonio Abate e Castellammare di Stabia, tutti in provincia di Napoli.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla confluenza del confine comunale di Gragnano con la strada statale che congiunge i centri abitati di Castellammare di Stabia e Gragnano, la linea di delimitazione segue tale strada statale in direzione Castellammare di Stabia fino all'incrocio con viale delle Terme, che percorre fino alla confluenza con salita Santa Croce. Segue

quest'ultima fino ad incrociare via Raffaele Viviani che percorre fino a raggiungere il mar Tirreno. Segue il confine della provincia di Napoli, prima in direzione sud-ovest, fino a punta Campanella, e poi in direzione nord-est, fino ad incrociare il confine tra i comuni di Lettere e Sant'Antonio Abate, inglobando per intero i comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Agerola, Pimonte, Casola di Napoli, Gragnano e Lettere.

Qui giunto, segue il confine comunale di Sant'Antonio Abate, in direzione nord, fino ad incrociare la strada Nocera-Castellammare di Stabia, che percorre in direzione Castellammare di Stabia, fino alla confluenza con il confine del comune di Santa Maria La Carità. Segue tale confine in direzione ovest fino ad intersecare il confine del comune di Castellammare di Stabia che percorre in direzione sud fino a raggiungere il punto di partenza.

La zona di produzione del vino «Penisola Sorrentina» nel tipo rosso frizzante, designato con la sottozona Gragnano, comprende l'intero territorio dei comuni di Gragnano e Pimonte e la parte del comune di Castellammare di Stabia delimitata nel presente art. 3.

La zona di produzione del vino «Penisola Sorrentina» nel tipo rosso frizzante, designato con la sottozona Lettere, comprende l'intero territorio dei comuni di Lettere e Casola e la parte del comune di Sant'Antonio Abate delimitata nel presente art. 3.

La zona di produzione del vino «Penisola Sorrentina» nei tipi bianco e rosso, designato con la sottozona Sorrento, comprende l'intero territorio dei comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense e Vico Equense.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente quelli collinari, di buona esposizione, di altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare, ad eccezione del comune di Agerola per il quale il limite è posto a metri 650.

Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (a controspalliera e pergola) e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Per i reimpianti e i nuovi impianti la densità di impianto non dovrà essere inferiore a 1.800 viti per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Penisola Sorrentina» non deve essere superiore a quintali 110 per i tipi rosso e rosso frizzante e quintali 120 per il tipo bianco. Tale resa per ettaro per la produzione dei vini «Penisola Sorrentina» designati con il nome delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento non deve essere superiore a quintali 90 per il tipo rosso e rosso frizzante e a quintali 100 per il tipo bianco.

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva consistenza numerica delle viti tenuto conto anche del tipo di impianto e di allevamento.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini ed alla locale camera di commercio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5% per i tipi bianco e rosso frizzante, e del 10% per il tipo rosso.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» designati con il nome delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento devono assicurare ai vini così designati un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% per il tipo bianco e rosso frizzante naturale e dell'11% per il tipo rosso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di elaborazione devono essere effettuate all'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire, su apposita domanda degli interessati da trasmettersi tramite la regione Campania che la correda di parere, che le suddette operazioni siano effettuate nell'ambito della provincia di Napoli, a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver vinificato o elaborato vini del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare ed aver utilizzato per gli stessi la denominazione «Penisola Sorrentina» od il nome di una delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento, prima dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina», nel tipo rosso frizzante, designati o non con il nome delle sottozone Gragnano e Lettere, possono essere elaborati utilizzando la tradizionale pratica della rifermentazione; è, invece, vietata la gassificazione artificiale, sia totale che parziale.

La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini «Penisola Sorrentina» non deve essere superiore al 70%.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Penisola Sorrentina» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, vinoso e gradevole;

sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Penisola Sorrentina» rosso.

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Penisola Sorrentina» rosso frizzante naturale:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: frizzante, sapido, di medio corpo, nettamente vinoso, morbido, a volte con vena amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

I vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» designati con il nome delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento devono, all'atto dell'immissione al consumo, presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari all'11%, per il bianco e il rosso frizzante, ed all'11,5% per il rosso.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto secco netto minimi.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione «Penisola Sorrentina» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sui recipienti contenenti i vini «Penisola Sorrentina» deve obbligatoriamente figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» o con uno dei nomi delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A6485

DECRETO 3 ottobre 1994.

Modificazione alla denominazione di origine controllata del vino «Bianco dei Colli Maceratesi» e approvazione del nuovo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Maceratesi».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Bianco dei Colli Maceratesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata del vino «Bianco dei Colli Maceratesi» in «Colli Maceratesi» e del relativo disciplinare di produzione, corredata dal parere della regione Marche;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione e delle denominazioni di origine delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta del nuovo disciplinare di produzione del vino «Colli Maceratesi», formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1994;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citato;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco dei Colli Maceratesi», riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, è sostituita con la denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi» ed il relativo disciplinare di produzione è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione ed in via transitoria fino al 31 agosto 1998, i vigneti conformi all'art. 2 del precedente disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, possono continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi».

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1994 il vino a denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi» proveniente da vigneti non ancora iscritti, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, e fino al 31 agosto 1998, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da

quelli indicati nel sopracitato art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi».

Allo scadere del predetto periodo transitorio, nonché di quello di cui al primo comma del presente articolo, i vigneti oggetto di deroga saranno cancellati d'ufficio dal relativo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare agli stessi le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alle camere di commercio competenti per territorio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni dell'albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Maceratesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Colli Maceratesi» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dai seguenti vitigni:

Maceratino, almeno l'80%;

Trebbiano toscano, Verdicchio, Malvasia toscana e Chardonnay, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

La zona di produzione comprende l'intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in provincia di Ancona, idonei alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni ubicati ad un'altitudine superiore ai 450 metri s.l.m. e di quelli siti in pianura e nei fondovalle.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Colli Maceratesi» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Colli Maceratesi» non deve essere superiore ai quintali 130 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% il limite massimo su stabilito.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 6.

Il vino «Colli Maceratesi» bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, con la denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A6486

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Rettifiche e aggiustamenti al Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, approvato il 21 dicembre 1993.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Vista la legge n. 394/1991, che all'art. 7 attribuisce priorità agli investimenti da realizzare a favore dei parchi nazionali e regionali;

Vista la legge n. 493/1993, di conversione del decreto-legge n. 398/1993, che all'art. 3, primo comma, consente di destinare una quota non superiore al 3 per cento degli stanziamenti iscritti nelle categorie X e XI del bilancio dello Stato, alle spese per la stesura di programmi e progetti d'investimento;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, che all'art. 46 detta disposizioni in materia di conservazione dei residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente;

Vista la propria delibera 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994, di approvazione del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale;

Vista la delibera 21 dicembre 1993 del Comitato per le aree naturali protette, di approvazione del primo Programma triennale per le aree naturali protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 14 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 4 maggio 1994;

Vista la nota del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome n. 694/CPS in data 11 maggio 1994;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente trasmessa con nota n. 12767/94/GAB/06 del 29 luglio 1994;

Considerata la necessità di adeguare il testo del programma ambientale 1994-1996 alla citata pronuncia della Corte costituzionale;

Tenuto conto che alla data della scadenza del termine di presentazione dei documenti regionali di programma, la grande maggioranza delle regioni non aveva completato regolarmente i prescritti adempimenti;

Valutata l'opportunità di evitare il blocco del Programma triennale per le regioni inadempienti, che conseguirebbe al mancato rispetto del termine sopra citato;

Ritenuto altresì di apportare al documento di programma del 21 dicembre 1993 le ulteriori variazioni che l'avvio dell'attività programmata ha dimostrato necessarie;

Udita la relazione del Ministro dell'ambiente;

Delibera

di approvare le modifiche di seguito specificate alla propria delibera del 21 dicembre 1993 di approvazione del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

1. Al punto 1.4.2, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

«Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono concludere accordi di programma con le associazioni imprenditoriali degli artigiani, dei commercianti, della cooperazione dell'agricoltura e dell'industria, al fine di acquisire elementi conoscitivi e di predisporre azioni comuni per l'attuazione degli interventi programmati».

2. Il punto 2.1.6, è sostituito dal seguente:

«Tali attività riguardano, prevalentemente, ricerche, studi ed indagini finalizzati all'attuazione del presente Programma attraverso la conoscenza ed il monitoraggio dei diversi fenomeni ambientali, allo sviluppo di azioni di programmazione e pianificazione ambientale e territoriale, con l'obiettivo del coordinamento dei piani di settore e con riferimento alla definizione dei contenuti del programma regionale ambientale, nonché alla progettazione e realizzazione di specifiche iniziative prioritarie.

Gli interventi previsti in questa area sono di riferimento per le attività dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

Gli obiettivi da perseguire riguardano essenzialmente:

la conoscenza dei fenomeni di degrado ambientale, delle cause che li hanno generati e la rimozione delle rispettive cause;

il monitoraggio dei diversi fenomeni ambientali a supporto delle decisioni atte a garantirne il controllo;

l'informazione e l'educazione anche attraverso iniziative di sensibilizzazione sui problemi connessi all'ambiente».

3. Al punto 2.2.2. *B)*, dopo il quinto capoverso è inserito il seguente:

interventi per la modificazione artificiale della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua, al fine di aumentarne la disponibilità.

4. Al punto 3.9, lettera *b)*, dopo il sesto capoverso, è aggiunto il seguente:

«La somma proveniente dall'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 398/1993, convertito con legge n. 493/1993, è determinata per i programmi relativi all'area nazionale "aree naturali protette" in 1.230 milioni di lire.

In conseguenza del relativo ricalcolo delle risorse, il Ministro dell'ambiente provvederà con propria deliberazione alla modifica delle tabelle contenute nel primo Programma triennale per le aree naturali protette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1994».

5. Al punto 4.1.3, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«In applicazione dell'art. 7 della legge n. 394 del 1991, il 20% delle risorse totali attribuite a ciascuna regione, oltre quelle già assegnate ai sensi della legge n. 394 medesima, è dalle stesse destinata, prioritariamente, ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco nazionale o di un parco naturale regionale iscritto nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco, degli interventi indicati dallo stesso art. 7 della legge n. 394/1991.

Sono consentiti interventi ricadenti nelle adiacenze dell'area protetta, purché gli stessi siano finalizzati alla fruizione e valorizzazione dell'area protetta e purché siano stati preventivamente realizzati gli interventi prioritari per la gestione dell'area stessa.

Le regioni assicurano analoga priorità nell'allocazione delle risorse di propria competenza».

6. Al punto 4.1.4, dopo il terzo capoverso, è aggiunto il seguente:

«La regione o l'ente parco possono presentare un'unica scheda di importo minimo di 1 miliardo di lire, costituente scheda di riferimento, inglobando e coordinando più interventi, a condizione che:

l'area programmata individuata sia la stessa;

gli interventi afferiscano alla stessa tipologia e siano funzionalmente collegati;

siano allegate alla scheda di riferimento generale le singole schede di identificazione degli interventi».

7. Al punto 4.1.4, il nono capoverso è sostituito dal seguente:

«Gli interventi individuati negli schemi previsionali e programmatici approvati dai comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale; nonché gli interventi sperimentali del Mare Adriatico approvati dalle regioni prima dell'approvazione da parte del Ministero dei documenti regionali di Programma, di cui al paragrafo 5.1.3 del cap. V, sono inseriti nello stesso dalle regioni.

Il trasferimento delle relative risorse può essere disposto dopo la pubblicazione del presente programma nella *Gazzetta Ufficiale* e l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto nel rispetto delle disposizioni di cui al cap. V, paragrafi 5.1.4, 5.1.5 e 5.1.6».

8. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 165/94 l'ambito di applicazione della delibera CIPE 21 dicembre 1993 è esteso alle province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente il punto 5.1 della stessa delibera è sostituito con il seguente:

«5.1. - *Procedura per le azioni regionali.*

5.1.1. Ambito di applicazione.

5.1.1.1. Autorità di bacino di rilievo nazionale e/o organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale.

I riferimenti alle regioni contenuti nella presente sezione si intendono applicabili, in quanto compatibili, alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed agli enti od organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale, per gli interventi di competenza degli stessi.

Province autonome di Trento e Bolzano.

a) Le disposizioni del presente capitolo, fatta eccezione per quelle di cui ai punti da 1 a 6 della presente sezione e di cui alle sezioni 5.4 e 5.6 per quanto

compatibili con i rispettivi statuti, non si applicano alle province autonome di Trento e Bolzano, che operano secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

b) Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, le province autonome di Trento e Bolzano, trasmettono al Ministero dell'ambiente il documento di programma ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie previste dallo stesso Programma.

c) Le assegnazioni attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano sono utilizzate dalle province medesime, secondo le normative provinciali di settore, per la realizzazione degli interventi previsti nel documento di programma approvato dal Ministero dell'ambiente.

d) Gli stanziamenti di spesa derivanti dal presente Programma sono iscritti, ai sensi del citato art. 12 del decreto legislativo n. 268/1992 nel rispettivo bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte agli impegni e ai pagamenti previsti per i singoli esercizi.

e) Le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a dare inizio ai lavori relativi ad interventi finanziati nell'ambito del documento provinciale di programma approvato dal Ministero dell'ambiente, anche prima del trasferimento dei fondi previsti dal presente Programma.

f) I finanziamenti previsti dal presente Programma sono trasferiti alle province autonome per una quota del 30% con effetto dall'approvazione del documento provinciale di programma e per la rimanente quota del 70% a realizzazione avvenuta degli interventi di cui al Programma stesso, certificata dall'amministrazione provinciale interessata.

g) L'utilizzo dei predetti finanziamenti è soggetto al riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 386/1989».

9. Il termine di presentazione del documento regionale di programma di cui al punto 5.1.3.1 della citata delibera è prorogato al 30 settembre 1994.

Il termine previsto allo stesso punto 5.1.3.2 per l'approvazione dei documenti regionali di programma presentati oltre il termine del 9 giugno 1994 è fissato al 15 novembre 1994, tranne che per i documenti di programma delle province autonome di Trento e Bolzano il cui termine di approvazione di quarantacinque giorni decorre dalla presentazione degli stessi.

10. Il punto 5.1.4, comma *c)*, è sostituito dal seguente:

«Nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, il competente servizio del Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alla regione o, per gli interventi diversi da quelli di tutela e risanamento delle acque, alla bonifica dei suoli e alla gestione dei rifiuti, su indicazione della regione, al soggetto pubblico titolare dell'intervento, un'anticipazione pari al 20% del finanziamento previsto per ciascun intervento, come indicato nella relativa scheda di identificazione».

11. Al punto 5.1.4, dopo il comma *f)*, è aggiunto il seguente comma:

«*g)* Anche l'affidamento delle attività di progettazione dovrà essere realizzato a favore dei soggetti a ciò abilitati, ferma restando, comunque l'adozione dei procedimenti concorsuali previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria».

12. Il punto 5.1.6, è sostituito dal seguente:

«Le anticipazioni successive a quelle previste alle lettere *a)* e *c)* del paragrafo 5.1.4 saranno effettuate in misura non inferiore al 20%, sulla base di relazioni trimestrali, redatte, a seguito di reali e comprovati stati di avanzamento, dal soggetto pubblico titolare dell'intervento e da questi trasmesse contestualmente al Ministero dell'ambiente ed alla regione.

Il servizio competente, fermo restando quanto previsto alla successiva sezione 5.5, punto 2, entro trenta giorni dalla data di ricezione della relazione trimestrale, in assenza di comunicazioni da parte della regione, provvede al relativo trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto pubblico titolare dell'intervento, in relazione alle anticipazioni già effettuate a favore dei soggetti aventi diritto e documentate nella relazione.

Una quota finale, pari almeno al 5% del finanziamento effettivo, è trasferita, al completamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell'intervento stesso, ivi comprese le certificazioni, i controlli ed il certificato di collaudo delle opere, previo parere favorevole da parte della regione competente, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.

Decorso tale termine, l'approvazione regionale si intende comunque concessa.

Per i soli interventi relativi alla tutela e al risanamento delle acque, alla bonifica dei suoli e alla gestione dei rifiuti, le anticipazioni successive saranno disposte a favore delle regioni e da queste a favore di ciascuno dei soggetti pubblici titolari dell'intervento.

A tal fine detti soggetti trasmetteranno la relazione trimestrale di cui al primo comma esclusivamente alla regione che provvederà ai trasferimenti ai soggetti medesimi nei termini e con i controlli di cui al comma 2.

Le regioni provvederanno a redigere e a trasmettere al Ministero dell'ambiente una relazione trimestrale di sintesi sulla base della quale il servizio competente, fermo restando quanto previsto alla successiva sezione 5.5.2, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie alle regioni in relazione alle anticipazioni da queste effettuate a favore dei soggetti pubblici titolari degli interventi e documentate nella relazione medesima.

La quota finale, pari almeno al 5% del finanziamento effettivo è parimenti trasferita alla regione su presentazione di una relazione dalla quale risulti il completamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell'intervento stesso con allegato il certificato di collaudo.

In caso di mancato tempestivo trasferimento delle risorse dalla regione al soggeto titolare del finanziamento questo può richiedere al Ministero dell'ambiente che il trasferimento avvenga direttamente a proprio favore».

13. Dopo il punto 5.1.8, è aggiunto il seguente punto:

«5.1.9. Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Le procedure previste nella presente delibera non si applicano alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale per le quali sia stato approvato il piano di disinquinamento di cui all'art. 6 della legge n. 305/1989.

Relativamente a queste aree le procedure, ivi comprese quelle di erogazione dei previsti finanziamenti, sono quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano di disinquinamento».

14. Il terzo capoverso del paragrafo 5.2 è integralmente sostituito dal seguente capoverso:

«Le azioni nazionali in materia di ricerca ambientale, di cui all'art. 11 della legge n. 305/1989, sono realizzate dai soggetti di cui al sopracitato art. 8, comma 1, della legge n. 349/1986.

Il finanziamento dei programmi di ricerca individuati dal Ministero dell'ambiente sarà effettuato, previa intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, volta ad evitare duplicazioni di attività, con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, con il trasferimento dei relativi fondi dal proprio bilancio (cap. 8360) a quelli delle amministrazioni ed enti interessati.

Alla verifica e al controllo, anche in corso d'opera, dei programmi ammessi a finanziamento, provvede la commissione di alta consulenza per la ricerca ambientale, di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306».

15. Al punto 5.5.1, dopo il secondo capoverso, è aggiunto il seguente:

«In particolare il Ministero dell'ambiente potrà esercitare, anche tramite il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri verifiche, anche a campione, sulle procedure di assegnazione degli eventuali studi ed interventi ammessi a finanziamento.

In caso di riscontrate anomalie, il Ministero dell'ambiente segnalerà le fattispecie derogatorie agli organi ed autorità competenti».

16. Al punto 5.5.6, alla fine del capoverso, dopo le parole "*ex ante*", è aggiunto il seguente periodo: «... anche sulla base di analoga relazione predisposta dalle singole regioni e province autonome».

17. Dopo il punto 5.6, è aggiunto il passo seguente:

«Tutti i termini previsti dal presente cap. 5, anche se riferiti a singole fattispecie od interventi, potranno essere modificati dal Ministro dell'ambiente sulla base di motivate esigenze, con contestuale informativa al CIPE».

18. Dopo il punto 5.6, è aggiunto il seguente:

«5.7. In relazione all'attuazione della presente delibera, il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa ed in conto residui, compresi i trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate».

19. Successivamente alla pubblicazione della presente delibera, il Ministro dell'ambiente provvederà alla redazione di un testo coordinato e aggiornato del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 221

94A6487

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 settembre 1994.

Adozione del regolamento disciplinante l'istituzione di mercati nazionali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in borsa e non negoziati nel mercato ristretto. (Deliberazione n. 8469).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto, in particolare, l'art. 20, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento disciplinante l'istituzione di mercati nazionali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in borsa e non negoziati nel mercato ristretto. Il regolamento consta di 34 articoli.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 30 settembre 1994

Il presidente: BERLANDA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE DI MERCATI NAZIONALI PER LA NEGOZIAZIONE DI VALORI MOBILIARI NON QUOTATI E NON NEGOZIATI NEL MERCATO RISTRETTO.

TITOLO I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 20, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 2.
Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «legge n. 1/1991» indica la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) «legge n. 216/1974» indica la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) «d.p.r. n. 136/1975» indica il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

d) «d.p.r. n. 138/1975» indica il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

e) «intermediari autorizzati» o «intermediari» indica le società di intermediazione mobiliare, le banche autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 1/1991 e gli agenti di cambio;

f) «Comitato promotore» indica il comitato che assume l'iniziativa della istituzione del mercato;

g) «Società di servizi» indica la società, eventualmente prevista dal regolamento speciale di cui all'art. 4 del presente regolamento, che fornisce le strutture ed i servizi per il funzionamento del mercato;

h) «Comitato di gestione del mercato» o «Comitato di gestione» indica il comitato di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 1/1991;

i) «Comitato locale» indica l'organismo eventualmente previsto dal regolamento speciale di cui all'art. 4 del presente regolamento che svolge compiti di promozione del mercato nella circoscrizione territoriale di competenza;

l) «circoscrizione territoriale» indica una provincia ovvero un insieme di province tra loro contigue;

m) «Consob» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 3.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione di mercati nazionali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in borsa e non negoziati nel mercato ristretto.

Art. 4.
Regolamento speciale del mercato

1. Il regolamento speciale del mercato disciplina, in conformità alle disposizioni della legge n. 1/1991 e del presente regolamento, l'organizzazione ed il funzionamento del mercato, l'ammissione dei valori mobiliari e degli intermediari alle negoziazioni, nonché la sospensione e la revoca di tali ammissioni, il regolamento e la liquidazione delle operazioni e quant'altro necessario all'operatività del mercato stesso.

2. Il regolamento speciale del mercato è adottato dalla Consob su proposta del Comitato promotore del mercato.

3. Le modifiche al regolamento speciale del mercato sono adottate dalla Consob su proposta del Comitato di gestione. La Consob può procedere direttamente alle modifiche del regolamento speciale quando ciò sia necessario al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato ed in tutti i casi in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio.

TITOLO II
DISCIPLINA DEL MERCATO

Capo I

ORGANISMI DEL MERCATO

Art. 5.
Organismi del mercato

1. È organismo del mercato il Comitato di gestione.

2. Ove il regolamento speciale ne preveda l'istituzione, sono altresì organismi del mercato i Comitati locali del mercato.

Art. 6.

Comitato di gestione del mercato

1. Il regolamento speciale prevede che il Comitato di gestione sia composto, in numero non inferiore a sette, da intermediari ammessi alle negoziazioni nel mercato.

2. I membri del Comitato di gestione sono nominati dalla Consob tra quelli ad essa proposti, in numero almeno doppio rispetto al numero dei membri da nominare, dagli intermediari ammessi alle negoziazioni.

3. Il regolamento speciale del mercato stabilisce le regole per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di gestione, ivi comprese quelle concernenti la dotazione di personale, in modo da assicurare il corretto, tempestivo e indipendente esercizio delle attribuzioni e dei poteri dell'organismo.

4. Il regolamento speciale stabilisce i criteri di quantificazione dell'importo del contributo dovuto dagli intermediari che operano nel mercato per la copertura dei costi di funzionamento del Comitato di gestione, fissando altresì i termini e le modalità di pagamento. Il medesimo regolamento disciplina altresì le iniziative del Comitato di gestione in caso di mancato pagamento del contributo dovuto alle scadenze stabilite prevedendo in ogni caso l'immediata comunicazione alla Consob del mancato pagamento e la possibilità per il Comitato di gestione stesso di escludere l'intermediario inadempiente dalle contrattazioni nel mercato.

5. Il regolamento speciale del mercato prevede che il Comitato di gestione:

a) formuli alla Consob le proposte di modifica del regolamento speciale stesso;

b) adotti i provvedimenti, diversi da quelli di competenza della Consob, indicati nel regolamento speciale stesso, necessari al funzionamento del mercato, ivi compresi quelli di:

1) accertamento dei prezzi dei valori mobiliari e loro pubblicazione e diffusione;

2) verifica della regolarità della formazione dei prezzi;

3) determinazione del calendario delle riunioni del mercato e dei relativi orari di funzionamento;

4) determinazione dei quantitativi minimi negoziabili nel mercato;

5) fissazione del calendario per la quotazione e liquidazione dei diritti di opzione e di assegnazione, nonché del giorno in cui i valori mobiliari sono trattati ex diritto, ex cedola o ex estrazione;

c) deliberi in ordine all'ammissione dei valori mobiliari alle negoziazioni, alla sospensione e revoca dell'ammissione, nonché alla revoca della sospensione, secondo le disposizioni contenute nel regolamento speciale stesso in conformità al presente regolamento;

d) deliberi in ordine all'accesso alle negoziazioni degli intermediari, alla sospensione e revoca dell'accesso, nonché alla revoca della sospensione, secondo le disposizioni contenute nel regolamento speciale stesso in conformità al presente regolamento;

e) formuli nei confronti degli emittenti valori mobiliari e degli intermediari ammessi alle negoziazioni richieste di comunicazione di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni, fissando i relativi termini;

f) segnali senza indugio alla Consob le irregolarità compiute da intermediari ed emittenti di cui sia comunque venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze, nonché ogni eventuale anomalia nel funzionamento del mercato e nella formazione dei prezzi.

6. Il regolamento speciale del mercato prevede che i compiti di gestione e diffusione delle informazioni che, ai sensi della normativa vigente, devono essere comunicate all'organo competente del mercato ai fini della loro diffusione al pubblico o al mercato stesso sono attribuiti al Comitato di gestione. Lo stesso regolamento prevede altresì che il Comitato di gestione:

a) provveda all'acquisizione ed alla raccolta e numerazione, in ordine cronologico di ricezione, dei comunicati, dei dati e dei documenti ad esso trasmessi per la diffusione al pubblico a norma del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991 ovvero in base a disposizioni particolari impartite dalla Consob medesima in applicazione della normativa vigente;

b) metta immediatamente a disposizione del pubblico i comunicati, i dati ed i documenti mediante inserzione nel sistema telematico del mercato di appositi avvisi recanti la notizia della disponibilità dei comunicati, dei dati e dei documenti stessi presso la propria sede, assicurandone la consultazione e la consegna a chiunque ne faccia richiesta;

c) provveda all'acquisizione ed alla raccolta e numerazione in ordine cronologico di ricezione, delle comunicazioni trasmesse per la diffusione al mercato a norma del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991 e metta a disposizione del mercato gli elementi informativi comunicati con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 5, commi 2 e 4, del medesimo regolamento e nei termini e con i limiti ivi stabiliti.

7. Il regolamento speciale del mercato stabilisce i criteri e le direttive di esercizio dei poteri attribuiti al Comitato di gestione. I criteri di quantificazione dei contributi di cui al comma 4 sono in ogni caso ispirati a stretti principi di economicità e tenendo conto dell'esigenza che detti contributi coprano esclusivamente i costi di funzionamento del Comitato di gestione connessi all'esercizio dei poteri e delle attribuzioni previsti dal presente regolamento non coperti da altre entrate. La delibera con la quale il Comitato di gestione stabilisce la misura dell'importo dei contributi diviene esecutiva dopo l'approvazione della Consob.

8. Ove il regolamento speciale del mercato preveda l'istituzione di Comitati locali, il medesimo regolamento stabilisce altresì che alle riunioni del Comitato di gestione possa assistere, senza poteri di voto, un incaricato di ciascun Comitato locale. La Consob può chiedere che alle medesime riunioni assista altresì un proprio rappresentante.

9. Il Comitato di gestione può avviare iniziative con analoghi organismi esteri in vista dell'estensione dell'operatività del mercato in ambito extranazionale.

Art. 7.

Comitati locali del mercato

1. Ove nel regolamento speciale sia prevista la costituzione di Comitati locali del mercato, esso assegna a ciascun Comitato una circoscrizione territoriale di competenza.

2. I Comitati locali del mercato:

a) hanno la sede nella circoscrizione territoriale di competenza;

b) hanno come scopo esclusivo la promozione del mercato nella circoscrizione territoriale di competenza attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società ivi ammesse alla negoziazione, l'individuazione di società potenzialmente in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'ammissione alle negoziazioni e la prestazione di servizi di addestramento e formazione per intermediari, imprese ed operatori economici in materie attinenti il mercato, nonché l'esercizio delle altre attività previste dal presente regolamento.

3. Possono partecipare ai Comitati locali esclusivamente:

a) gli intermediari ammessi alle negoziazioni nel mercato e le loro associazioni di categoria;

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi competenza sulla circoscrizione territoriale in cui ha sede il Comitato locale;

c) le associazioni di categoria imprenditoriali aventi competenza sulla medesima circoscrizione territoriale del Comitato locale;

d) le società finanziarie regionali e gli enti pubblici di sviluppo economico territoriali aventi competenza sulla circoscrizione territoriale del Comitato locale;

e) le società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nel mercato aventi sede nella medesima circoscrizione territoriale del Comitato locale.

4. Il regolamento speciale del mercato, ove ne preveda l'esistenza, disciplina i criteri e le procedure di nomina, revoca e sostituzione dei membri dei Comitati locali in maniera da assicurare la rappresentatività dell'organismo, determinandone altresì il numero che non può essere inferiore a tre.

5. Il regolamento speciale del mercato, ove ne preveda l'esistenza, stabilisce le regole per l'organizzazione ed il funzionamento dei Comitati locali in modo da assicurare il corretto, tempestivo ed indipendente esercizio delle attribuzioni dell'organismo. Il finanziamento dei Comitati locali è in ogni caso a carico dei soggetti che vi partecipano.

6. I membri dei Comitati locali devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c)*, della legge n. 77/1983 e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali delle borse valori previsti dall'art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Capo II

ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E STRUTTURE DI SUPPORTO DEL MERCATO

Art. 8.
Società di servizi

1. Il regolamento speciale può prevedere l'istituzione di una Società di servizi. La Società di servizi deve:

a) essere costituita in forma di società per azioni;

b) avere un capitale versato ed esistente non inferiore a lire 2 miliardi;

c) avere come oggetto sociale esclusivo la realizzazione, la gestione e la fornitura delle strutture e dei servizi per il funzionamento del mercato.

2. Gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti muniti di poteri di rappresentanza devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c)*, della legge n. 77/1983 e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali delle borse valori previsti dall'art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il regolamento speciale del mercato prevede che la Società di servizi non possa cessare o sospendere la gestione e la fornitura delle strutture e dei servizi per il funzionamento del mercato se non dopo averne dato comunicazione alla Consob ed al Comitato di gestione con preavviso di almeno un anno.

Art. 9.
Sistema telematico

1. Il regolamento speciale del mercato prevede che le negoziazioni avvengano con adeguata continuità per il tramite di un sistema telematico costituito da una rete di elaboratori e terminali installati presso gli intermediari ammessi alle negoziazioni.

2. Il regolamento speciale del mercato prevede che il sistema telematico sia acquistato o acquisito in locazione e gestito secondo i requisiti generali, i criteri di funzionamento e le modalità di cui allo stesso regolamento speciale dal Comitato di gestione, ovvero, nel caso in cui il regolamento speciale ne preveda la costituzione, dalla Società di servizi.

3. Il regolamento speciale del mercato prevede altresì che gli adeguamenti tecnici del sistema telematico non comportanti modifica del regolamento speciale stesso che dovessero rendersi necessari, ivi compresi quelli finalizzati ad assicurare il corretto dimensionamento delle capacità operative del sistema medesimo, siano stabiliti dal Comitato di gestione in accordo con la Società di servizi, ove prevista.

Art. 10.
Requisiti generali del sistema telematico

1. Il regolamento speciale del mercato stabilisce i requisiti generali del sistema telematico, prevedendo comunque che il sistema telematico stesso:

a) assicuri uguale capacità di accesso e utilizzo a tutti gli intermediari ammessi alle negoziazioni tenuto conto delle diverse funzioni svolte dagli intermediari stessi in relazione alla modalità di negoziazione adottata;

b) assicuri lo svolgimento delle funzioni previste con continuità, nel rispetto delle disposizioni che lo disciplinano.

Art. 11.
Funzioni del sistema telematico del mercato

1. Il regolamento speciale del mercato stabilisce le funzioni del sistema telematico, prevedendo almeno le seguenti:

a) diffusione tra gli operatori di proposte negoziali e di informazioni sui contratti conclusi;

b) diffusione al pubblico, anche attraverso collegamenti con reti informative private, di informazioni sull'andamento del mercato e di altre informazioni ad esso relative;

c) informazione alla Consob ed al Comitato di gestione sulle proposte negoziali immesse nel sistema dagli intermediari e sui contratti conclusi;

d) rilevazione dei prezzi e delle quantità trattate ai fini del loro accertamento e della loro pubblicazione e diffusione da parte del Comitato di gestione;

e) acquisizione ed archiviazione dei dati relativi ai contratti ivi compresi quelli conclusi senza l'utilizzo del sistema telematico;

f) riscontro e rettifica dei contratti di cui alle lett. *a)* ed *e)* e loro inoltro in via automatica al sistema di compensazione e liquidazione;

g) controllo del mercato ed intervento sulle negoziazioni riservata alla Consob ed al Comitato di gestione;

h) messa a disposizione del pubblico degli avvisi di cui all'art. 6, comma 6, lett. *b)*;

i) messa a disposizione del mercato degli elementi informativi di cui all'art. 6, comma 6, lett. *c)*.

2. Il regolamento speciale del mercato prevede che il Comitato di gestione, ovvero, ove il regolamento speciale stesso ne preveda l'istituzione, la Società di servizi:

a) definisca le modalità operative di utilizzo del sistema telematico;

b) provveda alla pubblicazione ed all'aggiornamento dei manuali d'uso del sistema telematico;

c) provveda all'addestramento degli addetti ai terminali.

Art. 12.
Contributi per il funzionamento del sistema telematico

1. Il regolamento speciale del mercato stabilisce i criteri di quantificazione dell'importo dei contributi dovuti al Comitato di gestione ovvero, ove il regolamento speciale stesso ne preveda l'istituzione, alla Società di servizi per la copertura dei costi relativi al funzionamento del sistema telematico da parte degli intermediari che operano nel mercato e degli emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni, fissando altresì i termini e le modalità di pagamento.

2. Il regolamento speciale disciplina altresì le iniziative del Comitato di gestione ovvero, ove il regolamento speciale stesso ne preveda l'istituzione, della Società di servizi in caso di mancato pagamento dei contributi dovuti alle scadenze stabilite prevedendo in ogni caso l'immediata comunicazione alla Consob del mancato pagamento e la possibilità per il Comitato di gestione stesso di escludere l'intermediario inadempiente dalle contrattazioni nel mercato.

3. L'importo dei contributi di cui al comma 1 è determinato dal Comitato di gestione ovvero, ove il regolamento speciale stesso ne preveda l'istituzione, dalla Società di servizi sentito il Comitato di gestione; la relativa deliberazione acquista efficacia dopo l'approvazione della Consob.

Art. 13.
Registrazione presso il mercato delle operazioni compiute

1. Il regolamento speciale del mercato disciplina le modalità applicative delle disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991, in modo da assicurare la registrazione, presso il Comitato di gestione, dei dati relativi ai contratti conclusi ed alle proposte ineseguite, revocate o modificate durante tutta la fase di contrattazione, prevedendo che le registrazioni siano effettuate a partire dalla data di inizio delle negoziazioni.

2. L'accesso ai dati registrati è riservato alla Consob.

Art. 14.

Modalità di negoziazione

1. Il regolamento speciale del mercato stabilisce le modalità di negoziazione dei valori mobiliari in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela del pubblico risparmio.

2. Il regolamento speciale del mercato disciplina:

a) l'immissione, l'esposizione e l'abbinamento nel sistema telematico delle proposte e delle accettazioni ai fini della conclusione automatica dei contratti;

b) l'operatività degli intermediari ammessi alle negoziazioni in relazione alle differenti funzioni eventualmente svolte sul mercato;

c) l'articolazione della seduta nelle diverse fasi di negoziazione.

3. Qualora la modalità di negoziazione prevista nel regolamento speciale del mercato sia la negoziazione mediante offerte pubbliche di operatori in proprio, il regolamento stesso deve almeno prevedere:

a) la presenza, per ciascun valore mobiliare ammesso alle negoziazioni di almeno 2 operatori in proprio che assumano l'impegno continuativo di quotare in domanda ed in offerta un quantitativo minimo per tutta la durata della seduta («market maker»);

b) che l'impegno di cui alla lett. *a)* non possa avere una durata inferiore a quella minima stabilita dal regolamento speciale stesso e che detto impegno sia preventivamente comunicato per iscritto al Comitato di gestione;

c) che il Comitato di gestione provveda a sospendere dalle negoziazioni i «market maker» che non assolvano agli obblighi per essi previsti dandone immediata comunicazione alla Consob.

4. Qualora la modalità di negoziazione prevista nel regolamento speciale del mercato sia quella di cui al comma 3, il regolamento speciale stesso:

a) può anche non prevedere la conclusione automatica dei contratti;

b) deve prevedere che, ove per qualsiasi ragione per un valore mobiliare il numero dei «market maker» di cui al comma 3 divenga inferiore a quello stabilito nel regolamento speciale o non sia comunque tale da garantire un adeguato livello di concorrenza tra gli stessi, il Comitato di gestione assuma le iniziative necessarie o comunque opportune al fine di garantire il corretto andamento degli scambi.

5. Qualora la modalità di negoziazione prevista nel regolamento speciale sia l'asta con intervento di operatori che, anche su incarico di un emittente, assumono l'impegno di assicurare la continuità delle contrattazioni di uno o più valori mobiliari intervenendo con proprie proposte di acquisto e vendita («operatori specialisti»), il regolamento speciale stesso deve almeno prevedere:

a) che le proposte siano esposte ed abbinate automaticamente tra loro secondo priorità di prezzo e di tempo;

b) le modalità, i limiti e le condizioni che l'«operatore specialista» deve rispettare nello svolgimento della propria attività;

c) che il Comitato di gestione provveda a sospendere dalle negoziazioni gli «operatori specialisti» che non assolvano agli obblighi per essi previsti dandone immediata comunicazione alla Consob.

6. Qualora la modalità di negoziazione prevista nel regolamento speciale del mercato sia quella di cui al comma 5, il regolamento speciale deve prevedere che, ove per qualsiasi ragione per un valore mobiliare non sia possibile assicurare la presenza di un «operatore specialista», il Comitato di gestione assuma le iniziative necessarie o comunque opportune al fine di garantire il corretto andamento degli scambi.

Art. 15.

Controlli sulla regolarità delle negoziazioni

1. Il regolamento speciale del mercato definisce, tenuto conto delle modalità di negoziazione previste, le condizioni generali di negoziazione (parametri) richieste per il controllo automatico da parte del sistema telematico della regolarità delle negoziazioni.

2. Il regolamento speciale del mercato prevede che il sistema telematico verifichi costantemente il rispetto dei parametri di cui al comma 1 e, in caso di mancato rispetto, provveda automaticamente alla sospensione temporanea delle negoziazioni dei valori mobiliari interessati.

3. Il regolamento speciale del mercato può, inoltre, prevedere che il Comitato di gestione sia abilitato, alle condizioni stabilite nel regolamento speciale stesso, a variare temporaneamente i parametri di cui al comma 1, relativi ad uno o più valori mobiliari, per motivate esigenze tecniche connesse all'andamento del mercato.

Art. 16.

Liquidazione delle operazioni

1. Il regolamento speciale del mercato prevede che le operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nel mercato concluse dagli intermediari ammessi alle negoziazioni o fra questi e altri soggetti associati alle stanze di compensazione siano liquidate a mezzo stanza di compensazione.

2. Il regolamento speciale del mercato prevede altresì che:

a) gli intermediari ammessi alle negoziazioni aderiscano alla stanza di compensazione di cui al comma 1 ovvero designino altro intermediario aderente che li rappresenti ai fini della effettuazione presso la stanza delle operazioni connesse alla liquidazione;

b) ai fini del riscontro e rettifica delle operazioni di cui al comma 1 e della segnalazione alla stanza dei relativi saldi, gli intermediari aderenti alla stanza di cui alla lett. *a)* utilizzino in via esclusiva il sistema di riscontro e rettifica di cui all'art. 11, comma 1, lett. *f)*;

c) i contratti di compravendita aventi ad oggetto titoli azionari sono stipulati a contante e liquidati entro il quinto giorno di mercato aperto successivo a quello di conclusione nella liquidazione giornaliera non garantita; i medesimi contratti aventi ad oggetto titoli obbligazionari sono stipulati a contante e liquidati entro il terzo giorno successivo a quello di conclusione nella liquidazione giornaliera non garantita.

Art. 17.

Interventi tecnici della Consob

1. Il regolamento speciale del mercato prevede che la Consob possa intervenire direttamente sul sistema telematico per disporre:

a) la temporanea sospensione delle negoziazioni di uno o più valori mobiliari in ogni caso in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio, nonché la relativa riammissione;

b) la temporanea sospensione dalle negoziazioni degli intermediari ammessi, anche su loro richiesta motivata, quando detto provvedimento sia necessario per garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed in ogni caso in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio, nonché la relativa riammissione.

Capo III

REQUISITI DEI VALORI MOBILIARI E DEGLI EMITTENTI E LORO AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Art. 18.

Valori mobiliari ammessi alle negoziazioni

1. Il regolamento speciale del mercato prevede che possano essere ammessi alle negoziazioni sul mercato i seguenti valori mobiliari:

a) le azioni;

b) le obbligazioni, anche convertibili in azioni;

c) altri valori mobiliari similari a quelli di cui alle lett. *a)* e *b)* o che permettano di acquistare o sottoscrivere azioni.

2. Per l'ammissione, i titoli azionari devono avere i seguenti requisiti:

a) libera trasferibilità;

b) idoneità ad essere oggetto di liquidazione di cui all'art. 16;

c) sufficiente diffusione, che si ritiene realizzata quando i valori mobiliari siano ripartiti tra il pubblico per almeno il 15 % del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza ed il numero degli azionisti sia non inferiore a 100. Nel computo della percentuale e della consistenza numerica degli azionisti:

1) non si tiene conto delle partecipazioni di controllo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e di quelle vincolate da patti di sindacato, ove noti;

2) non si tiene conto delle partecipazioni possedute dai membri del consiglio di amministrazione.

3. Per l'ammissione, i titoli obbligazionari devono avere i seguenti requisiti:

a) libera trasferibilità;

b) idoneità ad essere oggetto di liquidazione di cui all'art. 16;

c) essere emessi a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia non inferiore a lire 2 miliardi di controvalore nominale;

d) avere una sufficiente diffusione all'atto dell'ammissione alle negoziazioni che si presume realizzata quando all'atto del collocamento gli stessi siano ripartiti, per almeno il 15% dell'ammontare del prestito, tra un numero di obbligazionisti non inferiore a 50.

4. Le obbligazioni convertibili in azioni emesse da un soggetto diverso dall'emittente le azioni attribuibili in conversione possono essere ammesse alle negoziazioni nel mercato a condizione che le azioni attribuibili in conversione siano precedentemente o contestualmente ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato.

5. Per l'ammissione, gli altri valori mobiliari di cui al comma 1, lett. c), devono avere i requisiti previsti nei commi precedenti che risultino applicabili tenuto conto delle loro caratteristiche. Il regolamento speciale stabilisce particolari requisiti in sostituzione di quelli non applicabili che assicurino medesime finalità.

6. Salvo il caso in cui nel regolamento speciale del mercato sia prevista l'ammissibilità alle negoziazioni di sole obbligazioni ed altri valori mobiliari ad esse assimilabili, il regolamento speciale stesso deve prevedere che le obbligazioni, diverse da quelle convertibili in azioni, e gli altri valori mobiliari ad esse assimilabili possano essere ammessi alle negoziazioni solo se emessi da un emittente i cui titoli azionari siano ammessi alle negoziazioni sul medesimo mercato.

7. Nel caso in cui nel regolamento speciale del mercato sia prevista l'ammissibilità alle negoziazioni di sole obbligazioni ed altri valori mobiliari ad esse assimilabili, la Consob può stabilire, per l'ammissione, particolari requisiti dei valori mobiliari e degli emittenti in sostituzione di quelli di cui al comma 3, lett. c) e d), del presente articolo ed all'art. 19, comma 1, lett. a), b) e g).

Art. 19.

Requisiti degli emittenti

1. Il regolamento speciale del mercato prevede che possano essere ammessi alle negoziazioni nel mercato i valori mobiliari di cui all'art. 18 emessi da società ed enti in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) patrimonio netto non inferiore a 2,5 miliardi di lire, intendendosi per patrimonio netto l'ammontare complessivo, risultante dall'ultimo bilancio approvato e dalle eventuali operazioni sul capitale intervenute ed eseguite dopo l'approvazione di tale bilancio, del capitale versato o del patrimonio conferito e delle riserve, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo ed aumentato degli utili di esercizio non distribuiti;

b) redditività, intesa come capacità dell'impresa di produrre reddito. Il possesso di tale requisito si intende soddisfatto quando l'ultimo bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato presentino un utile netto e un risultato positivo della gestione ordinaria prima dei componenti straordinari di reddito;

c) avere pubblicato almeno un bilancio annuale;

d) ultimo bilancio certificato a norma dell'art. 4, comma 3, del d.p.r. n. 136/1975;

e) aver conferito incarico di revisione e certificazione a società di revisione iscritte all'albo di cui al d.p.r. n. 136/1975;

f) adesione al sistema di deposito accentrato di titoli e valori mobiliari presso la società Monte Titoli S.p.A.;

g) non avere emesso titoli ammessi alle negoziazioni su altri mercati regolamentati nazionali.

2. Il regolamento speciale del mercato può prevedere requisiti di patrimonio netto superiori a quelli di cui al comma 1, lett. a), in relazione al settore economico di appartenenza dell'emittente.

Art. 20.

Procedura per l'ammissione di valori mobiliari alle negoziazioni

1. L'ammissione dei valori mobiliari alle negoziazioni nel mercato è deliberata dal Comitato di gestione sentito, ove il regolamento speciale ne preveda l'istituzione, il Comitato locale competente per la circoscrizione territoriale in cui ha sede l'emittente. Con la delibera di ammissione il Comitato di gestione stabilisce altresì la data di inizio delle negoziazioni.

2. Il regolamento speciale del mercato disciplina le modalità di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni, le relative forme di pubblicità, gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonchè le modalità ed i tempi di svolgimento e conclusione dell'istruttoria.

3. Il regolamento speciale del mercato prevede inoltre che il Comitato di gestione debba informare senza indugio la Consob sulle domande di ammissione alle negoziazioni ricevute, nonchè sul loro esito.

Art. 21.

Sospensione e revoca

1. Il regolamento speciale del mercato prevede che il Comitato di gestione disponga, sentito, ove il regolamento speciale medesimo ne preveda l'istituzione, il Comitato locale competente per la circoscrizione territoriale in cui ha sede l'emittente, la sospensione o la revoca dell'ammissione di un valore mobiliare alle negoziazioni nel mercato in caso:

a) di mancata certificazione del bilancio di esercizio dell'emittente;

b) di assoggettamento dell'emittente a procedure concorsuali.

2. Il regolamento speciale del mercato prevede che il Comitato di gestione possa disporre, sentito, ove il regolamento speciale medesimo ne preveda l'istituzione, il Comitato locale competente per la circoscrizione territoriale in cui ha sede l'emittente, la sospensione o la revoca dell'ammissione di un valore mobiliare alle negoziazioni nel mercato:

a) in caso di prolungata carenza di negoziazioni;

b) ove venga meno anche una sola delle altre condizioni di ammissione previste dagli articoli 18 e 19.

3. Il regolamento speciale del mercato prevede che, al di fuori dei casi regolati nei commi 1 e 2, i provvedimenti di sospensione o revoca dell'ammissione dei valori mobiliari alle negoziazioni nel mercato siano adottati dalla Consob applicando la disciplina prevista dall'art. 8, comma 7, del d.p.r. n. 138/1975 e dall'art. 30, comma 2, del regolamento per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale nelle borse valori adottato dalla Consob medesima con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il regolamento speciale del mercato prevede che la Consob ed il Comitato di gestione si diano immediata informazione dei provvedimenti di sospensione, di revoca della sospensione e di revoca della ammissione.

Art. 22.

Modalità di redazione del prospetto informativo per l'ammissione alle negoziazioni

1. Il regolamento speciale del mercato prevede che per l'ammissione alle negoziazioni l'emittente debba predisporre un prospetto informativo redatto secondo le modalità previste dall'allegato *D* del regolamento per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale nelle borse valori adottato dalla Consob con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il prospetto deve contenere le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei valori mobiliari e dell'emittente, sono necessarie affinché gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione dell'attività dell'emittente, nonché i diritti connessi con i valori mobiliari stessi.

3. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 2, il prospetto deve contenere almeno le informazioni previste negli schemi di cui al citato allegato *D* in una forma che ne renda agevole l'analisi e la comprensione.

4. Qualora talune rubriche, contenute negli schemi di cui allo stesso allegato *D*, si rivelino inadeguate all'attività o alla forma giuridica dell'emittente, questi deve elaborare, mediante adattamento delle rubriche in questione, un prospetto che contenga informazioni equivalenti.

5. Gli obblighi di cui al commi precedenti incombono sui redattori del prospetto per le parti di rispettiva competenza. Con la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione contenuta nel prospetto, ciascuno dei redattori assume la responsabilità in ordine alla completezza e veridicità dei dati e delle notizie di propria pertinenza nonché di ogni altro dato o notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare. La predetta dichiarazione deve altresì essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale di ciascuna delle società interessate.

6. Il regolamento speciale del mercato prevede che il Comitato di gestione possa, previo parere favorevole della Consob, dispensare l'emittente dall'includere nel prospetto alcune informazioni previste dagli schemi di cui all'allegato *D* del regolamento per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale nelle borse valori adottato dalla Consob con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e successive modificazioni e integrazioni qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

a) dette informazioni presentino soltanto un'importanza trascurabile e siano irrilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria, dei risultati economici e dell'evoluzione dell'attività dell'emittente;

b) la divulgazione di queste informazioni sia contraria all'interesse pubblico;

c) i responsabili del prospetto informativo oppongano che dalla pubblicazione di dette informazioni possa derivare grave danno all'emittente, sempre che la mancanza della pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.

7. Il regolamento speciale del mercato individua altresì il soggetto incaricato della redazione del certificato peritale di cui all'allegato *D* del regolamento per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale nelle borse valori adottato dalla Consob con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Il regolamento speciale prevede la possibilità per l'emittente di presentare la domanda di ammissione alle negoziazioni prima che sia effettuata un'offerta al pubblico finalizzata alla diffusione del titolo. A tal fine il regolamento speciale detta disposizioni analoghe a quelle contenute nell'art. 19-*bis* del regolamento per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale nelle borse valori adottato dalla Consob con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando tra l'altro i modi del coordinamento tra la Consob ed il Comitato di gestione e l'informazione al pubblico circa l'esito dell'offerta.

9. Qualora nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione di un titolo sia stato pubblicato un prospetto relativo ad un'offerta pubblica di vendita, di sottoscrizione o di scambio del medesimo titolo, contenente informazioni equivalenti a quelle del prospetto di cui all'allegato *D* del regolamento per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale nelle borse valori adottato dalla Consob con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, il Comitato di gestione può consentire, previo parere favorevole della Consob, in luogo della redazione di un nuovo prospetto per l'ammissione alle negoziazioni, la redazione, secondo le modalità da esso di volta in volta stabilite, di una nota informativa contenente l'aggiornamento dei dati e delle notizie già pubblicati e le eventuali integrazioni riguardanti eventi significativi verificatisi dopo la pubblicazione del prospetto relativo all'offerta pubblica.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in tema di offerta al pubblico di valori mobiliari e di esercizio delle attività di intermediazione mobiliare.

Art. 23.

Pubblicazione del prospetto informativo

1. Il prospetto informativo di cui all'art. 22 deve essere pubblicato prima dell'inizio delle negoziazioni, previo nulla osta del Comitato di gestione che lo rilascia dopo aver accertato la rispondenza delle prescrizioni dell'art. 22 stesso.

2. Il prospetto informativo è pubblicato mediante:

a) deposito presso la sede del Comitato di gestione;

b) messa a disposizione del pubblico almeno presso la sede dell'emittente e, ove il regolamento speciale ne preveda l'istituzione, presso la sede del Comitato locale competente per la circoscrizione territoriale in cui ha sede l'emittente medesimo, con obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta;

c) pubblicazione su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale di un avviso recante notizia dell'avvenuto deposito del prospetto informativo e l'indicazione dei luoghi ove è possibile acquisirne copia.

3. Il regolamento speciale del mercato detta le disposizioni attuative del presente articolo prevedendo, tra l'altro, che ogni fatto nuovo, tale da influenzare in modo significativo la valutazione dei titoli, che si verifica tra la data del deposito del prospetto e la data di inizio delle negoziazioni, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto stesso, sottoposto al Comitato di gestione e reso pubblico secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso.

Capo IV

ACCESSO DEGLI INTERMEDIARI ALLE NEGOZIAZIONI

Art. 24.

Condizioni e procedure di accesso degli intermediari

1. Il regolamento speciale prevede che siano ammessi alle negoziazioni nel mercato gli agenti di cambio, le società di intermediazione mobiliare e le banche autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 1/1991.

2. Il regolamento speciale prevede altresì che l'ammissione degli intermediari alle negoziazioni nel mercato sia deliberata dal Comitato di gestione, che ne dà immediata comunicazione alla Consob.

3. Il regolamento speciale del mercato disciplina le modalità di presentazione della domanda di ammissione, gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonché le modalità e i tempi di svolgimento e conclusione dell'istruttoria.

4. La domanda di ammissione alle negoziazioni deve in ogni caso contenere una dichiarazione sottoscritta dall'agente di cambio o dal legale rappresentante della società di intermediazione mobiliare o della banca di presa visione della disciplina di cui al regolamento speciale e di impegno alla sua osservanza.

TITOLO III

ISTITUZIONE DEL MERCATO E AVVIO DELL'OPERATIVITÀ

Art. 25.

Condizioni per l'istituzione

1. L'istituzione del mercato è deliberata dalla Consob in presenza delle seguenti condizioni:

a) conformità della proposta di regolamento speciale del mercato alle disposizioni della legge n. 1/1991 e del presente regolamento;

b) conformità del sistema telematico alle disposizioni del presente regolamento e della proposta di regolamento speciale del mercato;

c) dichiarata intenzione da parte di almeno 50 società, in possesso dei requisiti previsti, di richiedere l'ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari nel mercato;

d) capitalizzazione totale delle società di cui alla lett. *c)*, risultante dalla somma dei valori di patrimonio netto di cui all'art. 19, comma 1, lett. *a)*, non inferiore a lire 500 miliardi;

e) dichiarata intenzione da parte di almeno 20 intermediari, in possesso dei requisiti previsti, di richiedere l'ammissione al mercato in qualità di negoziatore;

f) dichiarata intenzione da parte di un numero sufficiente di intermediari, in possesso dei requisiti previsti, di richiedere l'ammissione al mercato per lo svolgimento di particolari funzioni, ove ciò sia previsto in relazione alle modalità di negoziazione prescelte per il mercato;

g) adeguatezza dell'iniziativa ai fini della tutela del pubblico risparmio.

2. Ove il regolamento speciale non preveda l'istituzione della Società di servizi, deve altresì essere comprovata l'avvenuta costituzione di un fondo per un importo non inferiore a lire 2 miliardi di lire destinato ad essere impiegato dal Comitato di gestione per l'acquisto o l'acquisizione in locazione del sistema telematico e l'avvio dell'operatività del mercato. Il regolamento speciale stabilisce la destinazione del fondo, le modalità per il suo utilizzo, nonché i modi ed i termini per la sua eventuale restituzione ai costituenti il fondo medesimo.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lett. *c)*, *d)* ed *e)*, la Commissione può ritenere sufficiente anche un numero di società ed intermediari in possesso dei requisiti previsti ed un ammontare della capitalizzazione totale delle società inferiori a quanto stabilito nelle medesime disposizioni a condizione che ravvisi comunque l'utilità dell'istituzione del mercato in relazione alle esigenze del mercato mobiliare nazionale.

Art. 26.

Procedura per l'istituzione

1. L'iniziativa dell'istituzione del mercato è assunta nei confronti della Consob dal Comitato promotore.

2. Ai fini dell'istituzione del mercato il Comitato promotore presenta alla Consob apposita domanda, contenente l'indicazione della sede del Comitato promotore, il numero di telefono e gli eventuali numeri di fax e telex, sottoscritta dal presidente del Comitato stesso.

3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) schema della proposta di regolamento speciale del mercato;

b) riguardante l'eventuale Società di servizi:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificati vigenti dalla cancelleria del tribunale in data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda;

2) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato ed esistente e l'inesistenza a carico della società di procedure concorsuali;

3) elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, con indicazione delle cariche e dei poteri attribuiti ai singoli componenti;

4) elenco completo degli azionisti, con indicazione del numero delle azioni possedute, quali risultano da libro soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre eventuali informazioni acquisite;

5) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, di presa visione dello schema della proposta di regolamento speciale del mercato e di accettazione della disciplina ivi contenuta;

c) riguardante gli eventuali Comitati locali:

1) copia dell'atto costitutivo contenente l'indicazione dello scopo per il quale il Comitato è stato costituito;

2) elenco e generalità dei membri del Comitato con indicazione delle cariche e dei poteri attribuiti ai singoli componenti;

3) dichiarazione, sottoscritta dal presidente del Comitato, di presa visione dello schema della proposta di regolamento speciale del mercato e di accettazione della disciplina ivi contenuta;

d) riguardante gli amministratori e i direttori generali della eventuale Società di servizi e i soggetti cui nell'ambito della medesima società siano stati conferiti poteri di rappresentanza, nonché i membri degli eventuali Comitati locali:

1) certificato generale del casellario giudiziale;

2) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

3) certificato rilasciato dalla competente prefettura di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

4) dichiarazione di non trovarsi e non essersi trovato in una delle condizioni di esclusione dalle borse;

e) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle società emittenti di cui all'art. 25, comma 1, lett. *c)*, recante l'intenzione di chiedere l'ammissione alle negoziazioni nel mercato di valori mobiliari di propria emissione, attestante il possesso dei requisiti previsti e l'ammontare del patrimonio netto. Qualora la società emittente non possieda il requisito della sufficiente diffusione dei valori mobiliari da ammettere alle negoziazioni la dichiarazione deve indicare le modalità ed i tempi con i quali la società intende realizzare la diffusione;

f) dichiarazione, sottoscritta da ciascuno degli agenti di cambio e da ciascuno dei legali rappresentanti delle società di intermediazione mobiliare o delle banche di cui all'art. 25, comma 1, lett. *e)*, recante l'intenzione di chiedere l'ammissione al mercato in qualità di negoziatore;

g) dichiarazione, sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentanti delle società di intermediazione mobiliare o delle banche di cui all'art. 25, comma 1, lett. *f)*, recante l'intenzione di richiedere l'ammissione al mercato per lo svolgimento delle particolari funzioni eventualmente ivi previste.

4. Alla domanda devono essere altresì allegati:

a) una relazione contenente una dettagliata descrizione del funzionamento e della struttura del sistema telematico corredata delle specifiche tecniche concernenti le singole funzioni del sistema telematico stesso;

b) un piano di fattibilità ed un programma di attività contenenti, tra l'altro, la stima dei costi da sostenere per l'operatività del sistema telematico, la stima dei ricavi generati dalla gestione del sistema telematico stesso e la determinazione del punto di pareggio tra costi e ricavi, nonché l'evoluzione prevista della struttura finanziaria del Comitato di gestione e, eventualmente, della Società di servizi;

c) una dichiarazione rilasciata dalla banca depositaria attestante l'avvenuto deposito presso la stessa del fondo di cui all'art. 25, comma 2.

5. La domanda va depositata negli uffici della Consob, ovvero inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. La Consob, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica al Comitato promotore la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

7. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, dal giorno del completamento della documentazione.

8. Ai fini istruttori, la Consob può chiedere dati, notizie, atti e documenti al Comitato promotore, alla Società di servizi e ai Comitati locali, ove previsti nello schema di proposta del regolamento speciale del mercato, nonché agli intermediari ed emittenti di cui all'art. 25, comma 1, lett. *c)*, *e)* ed *f)*, fissando i relativi termini.

9. La Consob delibera in ordine alla domanda e, in caso di esito favorevole, istituisce il mercato adottando il relativo regolamento speciale.

10 Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera di cui al comma 9 la Consob nomina i membri del Comitato di gestione secondo le modalità di cui all'art. 6.

Art. 27.

Inizio delle negoziazioni

1. L'inizio delle negoziazioni del mercato è deliberato dalla Consob su proposta del Comitato di gestione allorché siano stati ammessi alle negoziazioni gli intermediari e gli emittenti di cui all'art. 25, comma 1, lett. *c), e)* ed *f).*

Art. 28.

Cessazione del mercato

1. La Consob, con propria delibera, sentito il Comitato di gestione e, ove il regolamento speciale ne preveda l'istituzione, la Società di servizi ed i Comitati locali, dispone la cessazione del mercato:

a) nel caso di accertata impossibilità di funzionamento;

b) qualora lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio.

2. Con la stessa delibera di cui al comma 1 o successivamente, la Consob può ammettere i valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nel mercato cessato alle negoziazioni in un altro mercato regolamentato. Il provvedimento è adottato sentiti gli amministratori delle società emittenti.

Art. 29.

Informazioni che devono essere rese note prima dell'inizio delle negoziazioni e loro pubblicazione

1. Almeno 15 giorni prima della data fissata per l'inizio delle negoziazioni, il Comitato di gestione pubblica su almeno 3 quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, un comunicato contenente l'indicazione della data di inizio delle negoziazioni e dei valori mobiliari e degli intermediari ammessi alle negoziazioni.

TITOLO IV

CONTROLLI DELLA CONSOB

Art. 30.

Controlli sul Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è soggetto alla vigilanza della Consob. La Consob può chiedere al Comitato di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti fissando i relativi termini, nonché disporre verifiche presso la sede del Comitato stesso finalizzate ad accertare la regolarità del suo funzionamento. La Consob può altresì disporre, a spese del Comitato di gestione, la verifica da parte di una società specializzata ed indipendente, dell'idoneità del sistema telematico a svolgere con continuità le funzioni previste.

2. Il regolamento speciale del mercato prevede che il Comitato di gestione invii alla Consob ogni 3 mesi una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei provvedimenti adottati ed entro il 31 gennaio di ciascun anno il rendiconto finanziario relativo al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

3. Contro i provvedimenti del Comitato di gestione adottati a norma del regolamento speciale del mercato è ammesso ricorso alla Consob nei termini e con le modalità previste nell'art. 17 del d.p.r. n. 138/1975.

4. In caso di gravi irregolarità di funzionamento, nonché di impossibilità o mancato funzionamento del Comitato di gestione ed in ogni caso in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio, la Consob può disporne lo scioglimento attribuendo temporaneamente i poteri del Comitato di gestione stesso ad uno o più commissari da essa designati che li esercita, sulla base delle direttive impartite dalla Consob medesima, sino alla ricostituzione dell'organismo.

5. In caso di necessità ed urgenza la Consob, al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato ed in ogni caso in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio, può esercitare i poteri del Comitato di gestione ovvero modificare o revocare i provvedimenti da questo adottati.

Art. 31.

Controlli sulla Società di servizi

1. La Società di servizi è soggetta alla vigilanza della Consob. La Consob può chiedere alla Società di servizi la comunicazione anche periodica di dati, notizie, di atti e documenti fissando i relativi termini.

2. Entro 15 giorni dalla data della sua approvazione la Società di servizi comunica alla Consob il bilancio di esercizio corredato delle relative relazioni e allegati, nonché da una dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale esistente. L'attivazione di eventuali procedure concorsuali a carico della Società è immediatamente comunicata dalla società stessa alla Consob.

Art. 32.

Controlli sui Comitati locali del mercato

1. I Comitati locali, ove previsti dal regolamento speciale del mercato, sono soggetti alla vigilanza della Consob. La Consob può chiedere ai Comitati locali la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti fissando i relativi termini, nonché disporre verifiche presso la sede dei Comitati finalizzate ad accertare la regolarità del loro funzionamento.

2. In caso di gravi irregolarità di funzionamento, nonché di impossibilità o mancato funzionamento dei Comitati locali ed in ogni caso in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio, la Consob può disporre la sospensione o la revoca delle funzioni svolte.

Art. 33.

Controlli sul mercato e sugli emittenti

1. La Consob esercita la vigilanza sul mercato mediante i propri competenti uffici presso i quali sono installati i terminali abilitati alle funzioni di controllo del mercato ed intervento sulle negoziazioni.

2. La Consob, sentiti gli amministratori, può richiedere che da parte delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico e, in caso di inottemperanza alla richiesta, può, sentiti gli amministratori, provvedervi direttamente. Ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione può derivare grave danno alla società, l'efficacia della deliberazione è sospesa. La Commissione, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente la pubblicazione dei dati e notizie richiesti, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.

3. La Consob può richiedere alle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini; può eseguire verifiche presso le medesime società e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

94A6488

DELIBERAZIONE 4 ottobre 1994.

Modificazione alla composizione della commissione dell'Emilia-Romagna per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 8477).

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992, n. 6359 del 22 luglio 1992 e n. 7393 del 22 settembre 1993;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Visto l'art. 3, comma 4, del citato regolamento, approvato con delibera n. 5388/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota in data 1° agosto 1994, con la quale il Presidente della camera di commercio di Bologna ha comunicato la sostituzione del membro effettivo di nomina camerale della Commissione dell'Emilia-Romagna per l'albo dei promotori di servizi finanziari, sig. Sergio Cecchieri, con il sig. Paolo Osti;

Visto che tale sostituzione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del sig. Cecchieri;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il sig. Sergio Cecchieri, membro effettivo di nomina camerale della commissione dell'Emilia-Romagna per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è sostituito con il sig. Paolo Osti.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 4 ottobre 1994

Il Presidente: BERLANDA

94A6489

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 2 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, concernente modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11 relativo alla trasformazione delle scuole d.f.s. in D.U.;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1992 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al D.U. per terapisti della riabilitazione (tabella XLI);

Viste le proposte formulate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche con nota n. 1111 del 7 aprile 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nota ministeriale n. 1866 del 15 luglio 1994 contenente il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 15 giugno 1994, in merito alla modifica statutaria richiesta con le delibere delle autorità accademiche di questa Università, relative all'O.D.U. del corso di diploma universitario per terapisti della riabilitazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari è modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 493 dello statuto, relativo alla scuola diretta a fini speciali per «terapisti della riabilitazione» è annullato.

Art. 2.

Dopo l'art. 517, relativo al D.U. in scienze infermieristiche e con lo scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, come segue:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 518 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari è istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, questa Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica, con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscritti al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 519 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede 4000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito, in modo convenzionale (credito corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale compreso l'orario complessivo il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti fra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

1° Anno - I semestre:

Area *A:* propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

*A.*1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

*A.*2 Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

*A.*3 Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

*A.*4 Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

*A.*5 Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

*A.*6 Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

*A.*7 Inglese scientifico.

*A.*8 Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

1° Anno - II semestre:

Area *B:* Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

*B.*1 Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3 Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4 Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5 Attività tutoriali e di tirocinio pratico da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

2° Anno - I semestre:

Area *C*: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1 Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica e strumentale.

C.2 Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3 Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4 Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5 Attività tutoriale e di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere.

2° Anno - II semestre:

Area *D*: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1 Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2 Corso integrato di medicina generale e specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3 Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4 Tirocinio pratico guidato da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

3° Anno - I semestre:

Area *E*: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1 Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2 Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciale;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3 Tirocinio pratico da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Indirizzo neurologico

3° Anno - II semestre:

Area *F:* Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

*F.*1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

*F.*2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

*F.*3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

*F.*4 Tirocinio pratico da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere

Indirizzo in ortopedia e medicina fisica e riabilitazione

3° Anno - II semestre:

Area *G:* Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-traumatologica (crediti: 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

*G.*1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balneoterapia;
terapia occupazionale speciale.

*G.*2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balneoterapia;
terapia occupazionale speciale.

*G.*3. Attività tutoriali e tirocinio pratico da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 520 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolamentarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e della discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra gli iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale d'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica, con propria delibera, riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 2 settembre 1994

Il rettore: MISTRETTA

94A6470

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1994.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge citata;

Vista la delibera del senato accademico integrato dell'11 aprile 1994 con la quale veniva approvato il testo dello statuto;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 23 marzo 1994;

Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 1994 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità e di merito;

Preso atto che il senato accademico integrato nella seduta del 4 luglio 1994 ha proceduto all'analisi dei rilievi ministeriali, deliberando di conformarsi in gran parte agli stessi e di rigettarne alcuni con le prescritte maggioranze di legge, modificando e integrando di conseguenza il testo dello statuto già approvato in data 11 aprile 1994;

Vista la delibera n. 943 in data 27 luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione ha preso atto delle modifiche apportate:

Considerato che non è pervenuta risposta del Ministero alla rettorale prot. n. 15463 del 2 agosto 1994 con cui si comunicavano le deliberazioni del senato accademico integrato in merito ai rilievi ministeriali;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Università;

Decreta:

Art. 1.

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto dell'Università degli studi di Pisa» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università che fu approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e le sue successive modifiche ed integrazioni adottate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, rimane in vigore fino alla sua sostituzione con il regolamento didattico di ateneo di cui all'art. 42 del presente statuto. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente statuto ed in particolare le disposizioni concernenti gli organi di governo, gli organi collegiali, le facoltà, i dipartimenti e gli istituti istituiti presso l'Università.

Art. 3.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni dei regolamenti interni incompatibili con il presente statuto.

Pisa, 30 settembre 1994

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

STATUTO

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA'

Articolo 1. Natura e fini

1.1 L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica che ha come fini lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze.
1.2 L'Università promuove e organizza la ricerca, provvede alla formazione culturale e alla preparazione professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della società.
1.3 Opera come un sistema complesso e integrato, che assicura l'unitarietà della cultura. Al suo funzionamento concorrono i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.
1.4 Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita con esclusione di qualsiasi fine di lucro. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.
1.5 Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre Università, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private.

Articolo 2. Valori fondamentali

2.1 L'Università recepisce pienamente i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione della repubblica italiana e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.
2.2 Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità a tutti gli atti conseguenti.
2.3 Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.
2.4 Nei confronti dei portatori di handicap l'Università si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.
2.5 Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.
2.6 Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.
2.7 Imposta le proprie attività sui criteri di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia degli organismi decentrati, della programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

Articolo 3. Attività istituzionali

3.1 Sono attività istituzionali dell'Università la didattica e la ricerca, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di didattica e di ricerca dei singoli docenti, dei diritti degli studenti.
3.2 L'Università si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali garantendone un'equa ripartizione. In particolare provvede all'organizzazione di poli didattici, di aree di studio, di biblioteche, di laboratori, di centri di calcolo, di centri di servizi, di musei e di quant'altro sia necessario all'attività didattica e di ricerca.
3.3 Assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame tra l'attività di ricerca e l'insegnamento e garantendo il coordinamento delle attività didattiche.

Articolo 4. Attività didattiche e formative

4.1 L'Università organizza e coordina le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dal regolamento didattico di ateneo e ne valuta l'efficacia.
4.2 Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni formative.
4.3 Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e a corsi post-universitari.
4.4 Assicura spazi e strutture per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero.
4.5 Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo e con altri enti eventualmente a ciò preposti.
4.6 Promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Promuove attività culturali e formative esterne e l'istituzione di corsi di educazione, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelli per la formazione permanente e ricorrente. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni e contratti con gli enti interessati.

Articolo 5. Attività di ricerca scientifica

5.1 L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente proposta da strutture dell'ateneo o da singoli ricercatori in campo umanistico, scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca , fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'ateneo.
5.2 Pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attività di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori scientifici.
5.3 Utilizza come criteri di valutazione della qualità delle ricerche quelli generalmente adottati dalle comunità scientifiche nazionali ed internazionali e si adopera per la massima circolazione dei risultati.
5.4 L'Università, nel pieno riconoscimento della proprietà intellettuale, detiene il diritto della utilizzazione anche economica dei risultati delle ricerche di cui al primo comma.
5.5 Riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata, dei contatti con la società esterna e dei rapporti con il mondo della produzione e del lavoro, l'Università stipula altresì contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici o privati che abbiano interesse ai risultati delle ricerche e siano disposti al loro finanziamento.
5.6 L'Università favorisce, nel rispetto della riservatezza concordata con l'ente committente, la divulgazione dei risultati delle ricerche.
5.7 La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo alle ricerche previste da tali contratti e convenzioni, è disciplinata dal regolamento generale di ateneo.
5.8 L'Università può svolgere attività di consulenza e di servizio nel rispetto delle norme definite nel regolamento generale di ateneo.
5.9 Parte dei residui ripartibili derivati dalla esecuzione di contratti e convenzioni per ricerche e da attività di consulenza e di servizio viene destinata all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al primo comma del presente articolo, e al potenziamento delle attività didattiche e formative.
5.10 L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita e della dignità della persona e della tutela dell'ambiente naturale. Su questioni che vengano sollevate al riguardo si esprimono, con funzione consultiva, appositi comitati indipendenti e interdisciplinari.

Articolo 6 - Attività mediche-assistenziali

6.1 L'Università definisce, attraverso norme specifiche comprese nei regolamenti di cui al titolo V, l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca connessi alle attività mediche assistenziali prestate dalla facoltà di medicina e chirurgia.

6.2 Tali attività sono condotte nell'ambito di specifiche convenzioni con il servizio sanitario nazionale e con le altre modalità previste dalle leggi vigenti, anche attraverso la eventuale costituzione di un policlinico.

Articolo 7 - Diritto all'informazione

7.1 E' garantita la massima pubblicità per tutte le attività dell'Università, di cui sarà possibile conoscere l'oggetto, le modalità di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento.

7.2 L'Università assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo le leggi vigenti.

7.3 Tutti i documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i documenti finanziari dell'Università e di ogni centro di spesa, devono essere strutturati in modo da garantire una informazione chiara e completa.

Articolo 8. Personale tecnico-amministrativo

8.1 Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle singole qualifiche e competenze, svolge funzioni e assume responsabilità nelle attività organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.

8.2 L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo, ne precisa compiti e responsabilità, ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale.

Articolo 9. Attività culturali, ricreative e sociali

L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale universitario, attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 10. Patrimonio dell'Università

10.1 L'Università utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione. Cura la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ampliamento del suo patrimonio edilizio, con particolare riguardo per gli edifici di interesse storico e artistico.

10.2 L'Università riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio librario, storico-scientifico e storico-artistico di sua proprietà o a sua disposizione, sia direttamente, sia attraverso le strutture che ne hanno la gestione.

10.3 Assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nel patrimonio edilizio esistente, sia nelle nuove costruzioni.

Articolo 11. Regolamenti

11.1 L'Università attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento dei regolamenti, dotandosi in particolare dei regolamenti di cui al titolo V.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Articolo 12. Organi centrali di governo

Sono organi centrali di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti.

Articolo 13. Il rettore

13.1 Il rettore rappresenta l'Università e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.

Spetta comunque al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

c) emanare lo statuto e i regolamenti di cui al titolo V;

d) assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;

e) prendere provvedimenti atti a garantire l'efficiente funzionamento dell'Università, la vigilanza sulla salubrità, la sicurezza e la funzionalità degli ambienti di studio e di lavoro;

f) stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

g) predisporre le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività dell'ateneo di cui agli articoli 17 e 18;

h) presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'ateneo.

13.2 Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

13.3 Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di prorettori da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.

I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.

Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.

13.4 Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella riunione del corpo elettorale che si terrà prima di ogni turno di votazione.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.

L'elettorato attivo per la elezione del rettore spetta:

a) ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai ricercatori:

c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari e negli organi di gestione del diritto allo studio;
d) ad una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo;
e) agli studenti eletti nei consigli di facoltà.

Il numero degli elettori di cui alla lettera d) è pari al 5%, con arrotondamento all'intero inferiore, del totale degli elettori di cui alle lettere a) e b). Nel rispetto di quanto sopra, tale numero è definito assicurando, con specifiche norme regolamentari, una equilibrata rappresentanza degli uffici centrali e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi.
Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive. In caso di mancata elezione, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

Articolo 14. Il senato accademico

14.1 Il senato accademico determina la politica culturale dell'Università, esercitando compiti di programmazione e di governo, coordinando le attività universitarie e valutandone l'efficienza.

Spetta al senato accademico:

a) garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti;

b) deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo articolo 51;

c) ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore tra le facoltà in accordo con il piano pluriennale di sviluppo e, su motivate proposte delle facoltà stesse, attribuirli ai raggruppamenti disciplinari;

d) elaborare, sulla base delle linee fondamentali predisposte dal rettore, il piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo ed approvarlo sentito il consiglio di amministrazione;

e) ripartire tra le diverse aree scientifiche i fondi a disposizione dell'ateneo per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata, di cui al primo punto dell'art. 5, e assegnare i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca, su motivate proposte delle commissioni di cui all'art. 38;

f) ripartire tra le strutture universitarie le risorse finanziarie per le attività didattiche, fatta eccezione per quelle destinate agli interventi di carattere edilizio;

g) avanzare proposte al consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione ed alla utilizzazione delle altre risorse finanziarie;

h) formulare e proporre al consiglio di amministrazione, sulla base delle richieste delle strutture interessate, un quadro organico di ripartizione del personale tecnico-amministrativo;

i) approvare, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, tutte le convenzioni salvo quelle demandate all'approvazione di quest'ultimo dall'art. 15, punto 1 lettera g);

l) valutare, secondo quanto stabilito dall'art. 4, punto 1, l'efficacia delle attività didattiche e formative, tenendo conto dei risultati emersi dalle commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26;

m) approvare, secondo le procedure indicate nel titolo V, i regolamenti di sua competenza ed esprimere parere sul regolamento per le attività amministrative, finanziarie e contabili;

n) esercitare il controllo di legittimità sui regolamenti deliberati dalle singole strutture;

14.2 Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

14.3 Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;
b) i Presidi delle facoltà;
c) il prorettore vicario;

d) il Direttore Amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario ed ha voto consultivo;

e) due rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori per ciascuno dei sei settori culturali, elencati nella **tabella A** allegata, a cui sono assegnati i dipartimenti dell'Università. La assegnazione è deliberata dal senato accademico tenendo conto delle aree scientifico-disciplinari nazionali in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori che afferiscono a ciascun dipartimento, sentito il consiglio dello stesso.

Il senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati, può variarne la afferenza ai settori culturali in base al criterio suddetto e con la stessa maggioranza richiesta per le modifiche di statuto.

f) un minimo di due e un massimo di quattro rappresentanti degli studenti;

g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Per ciascun settore culturale, i rappresentanti di cui alla lettera e) sono eletti dai professori di ruolo di prima fascia, dai professori di ruolo di seconda fascia e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti riuniti in un unico corpo elettorale.

I rappresentanti di ogni settore non possono essere due professori della stessa fascia o due ricercatori.

I rappresentanti di cui alla lettera f) sono eletti dagli studenti regolarmente iscritti all'Università. Essi sono due qualora la percentuale dei votanti sia inferiore al 10%, tre qualora la percentuale sia compresa tra il 10 e il 15%, quattro qualora la percentuale sia superiore al 15%.

I rappresentanti di cui alla lettera g) sono eletti dal personale tecnico-amministrativo.

I rappresentanti elettivi di cui alle lettere e) e g) durano in carica quattro anni, i rappresentanti elettivi di cui alla lettera f) durano in carica due anni.

I membri del senato accademico di cui alle lettere e), f) e g) sono nominati con decreto del rettore.

L'elezione dei membri del senato accademico di cui alle lettere e), f) e g) avviene per candidature ufficialmente presentate.

Articolo 15. Il consiglio di amministrazione

15.1 Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'ateneo.

Spetta al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione predisposto dagli uffici sulla base del programma annuale di attività;

b) approvare il bilancio consuntivo;

c) approvare, secondo le procedure indicate al titolo V, il regolamento per le attività amministrative, finanziarie e contabili ed esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sugli altri regolamenti;

d) definire il piano edilizio di ateneo, comprendente anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie per la didattica destinate agli interventi edilizi, sulla base del programma pluriennale di sviluppo e del programma annuale di attività, ed approvare i relativi interventi attuativi;

e) ripartire le risorse finanziarie di cui all'art. 14, punto 1, lettera g);

f) ripartire e assegnare il personale tecnico-amministrativo tra le strutture sulla base del quadro organico di cui all'art. 14, punto 1, lettera h);

g) approvare i contratti non affidati alle competenze delle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, e le convenzioni afferenti alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università;

h) esprimere parere sulle modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo articolo 51;

i) esprimere parere sul piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo, elaborato dal senato accademico;

l) esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sulle convenzioni la cui approvazione è demandata al senato accademico.

15.2 Il consiglio di amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

15.3 Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore vicario;
c) il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario;
d) un rappresentante dei direttori di dipartimento;
e) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
f) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
g) due rappresentanti dei ricercatori;
h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
i) tre rappresentanti degli studenti;
l) partecipano inoltre a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di enti pubblici e privati, fino ad un massimo di tre, che abbiano concorso o si impegnino a concorrere per la durata in carica del consiglio alle spese dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati a specifiche attività in misura annuale non inferiore a quella fissata dal consiglio di amministrazione.
Il membro di cui alla lettera d) è eletto dai direttori di dipartimento ovvero designato dal collegio di cui all'art. 40, ove costituito.
I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i) sono eletti dalle categorie interessate.
15.4 I membri eletti durano in carica quattro anni ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio.
15.5 I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.
15.6 L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione di cui al punto 3 lettere e), f), g), h) ed i) avviene per candidature ufficialmente presentate.

Articolo 16. Il consiglio degli studenti

16.1 Il consiglio degli studenti è l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Università.
Il consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell'Università.
Il consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
a) agli ordinamenti didattici;
b) ai regolamenti delle attività didattiche e degli studenti di cui all'art. 44 punto 3;
c) all'attuazione del diritto allo studio;
d) all'efficienza dei servizi;
e) alle attività di tutorato e di orientamento;
f) ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e alla loro destinazione.
Il consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.
16.2 Il consiglio è formato dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione del diritto allo studio, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, nei consigli delle facoltà.
16.3 L'Università fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.
16.4 Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere la elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.

Articolo 17. Piano pluriennale di sviluppo

17.1 L'Università si dota di un piano di sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
17.2 Il piano è aggiornato di norma ogni quattro anni e comunque ogni qual volta il senato accademico lo ritenga opportuno.

17.3 Le linee fondamentali del piano e dei successivi aggiornamenti sono predisposte dal rettore, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Università. Il piano è elaborato e approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
17.4 Nel corso dell'elaborazione del piano è cura del rettore promuovere il più ampio confronto con gli Enti territoriali, culturali ed economici a cui l'Università fa riferimento, anche mediante la formazione di apposite commissioni miste per lo studio di specifici problemi e la valutazione delle compatibilità fra le rispettive esigenze.

Articolo 18. Programma annuale di attività

18.1 L'Università si dota di un programma annuale di attività predisposto dal rettore, sulla base del piano pluriennale di sviluppo.
18.2 Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva il programma annuale di attività all'inizio dell'anno accademico.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 19. Strutture didattiche e di ricerca

19.1 Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'Università è articolata in facoltà e in dipartimenti.
Gli elenchi della facoltà e dei dipartimenti istituiti sono riportati, rispettivamente, nelle **tabelle B e C** allegate al presente statuto.
Possono essere costituiti centri di ricerca o di servizi, secondo quanto stabilito nell'art. 36 del presente statuto.Le modifiche dell'ordinamento didattico comportano l'automatico adeguamento delle tabelle dello statuto.
19.2 Le modalità per la istituzione e le norme generali per il funzionamento delle strutture universitarie, ove non discendano da norme di carattere nazionale o del presente statuto, sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
19.3 Il senato accademico, anche su proposta delle strutture interessate, nel rispetto della normativa vigente e sentito il consiglio di amministrazione, delibera motivatamente la disattivazione di strutture, qualora risultino non idonee al raggiungimento delle finalità per le quali erano state istituite.
Le procedure per la disattivazione sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

Articolo 20. Articolazione della attività didattica

L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:
a) dei corsi di laurea;
b) dei corsi di diploma universitario;
c) delle scuole di specializzazione;
d) dei corsi di dottorato di ricerca;
per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici.
Essa può inoltre esplicarsi attraverso la istituzione e l'attivazione degli altri corsi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 21. Le facoltà

21.1 Le facoltà sono strutture dell'Università caratterizzate da una sostanziale omogeneità culturale, che hanno come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale dei rispettivi ambiti, perseguito mediante l'organizzazione ed il coordinamento delle attività didattiche e la gestione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore.
21.2 Nelle facoltà comprendenti più corsi di laurea, eventualmente organizzati in indirizzi, e di diploma sono istituiti i consigli di corso di laurea e di diploma (indicati nel seguito come corsi di studio) e possono essere istituiti i consigli di indirizzo.
21.3 Nelle facoltà comprendenti un solo corso di studio, il consiglio di facoltà assume anche le competenze assegnate ai consigli di corso di studio.
21.4 Quando più facoltà concorrono alla costituzione di un corso di studio, il senato accademico determina la facoltà alla quale tale corso afferisce ai fini amministrativi, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al consiglio del corso stesso.
21.5 Qualora un corso di studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi, il senato accademico, sempre ai soli fini amministrativi, può determinare l'afferenza a differenti facoltà di ciascuno degli indirizzi attivati. I criteri per l'utilizzazione delle risorse ed il coordinamento dell'attività didattica sono definiti nel regolamento didattico di ateneo.
21.6 Ciascun consiglio di facoltà attiva gli opportuni rapporti con i dipartimenti che forniscono il supporto scientifico ed organizzativo alle attività dei corsi di studio.

Articolo 22. Organi della facoltà

Sono organi della facoltà:

a - il preside
b - il consiglio di facoltà
c - i consigli dei corsi di studio
Il consiglio di facoltà può deliberare la costituzione di un comitato di presidenza, secondo quanto stabilito nell'art. 25.

Articolo 23. Il preside

23.1 Il preside rappresenta la facoltà ed è membro di diritto del senato accademico.
Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito della facoltà.
Spetta al preside:
a) convocare e presiedere il consiglio di facoltà e dare attuazione alle relative deliberazioni;
b) adottare provvedimenti d'urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio di facoltà, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
c) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, o delegare queste funzioni ai presidenti dei consigli dei corsi di studio;
d) assicurare il funzionamento dei servizi di facoltà;
e) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quelle presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della commissione didattica di facoltà;
f) nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.
23.2 Il preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
23.3 Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vicepreside che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
23.4 Il preside è eletto, a scrutinio segreto, fra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà in regime di impegno a tempo pieno che hanno presentato la loro candidatura nella riunione del corpo elettorale prima di ogni turno di votazione.
23.5 L'elettorato attivo è attribuito ai membri del consiglio di facoltà.
23.6 Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggiore numero di voti nell'ultima votazione.
23.7 Il preside e il vicepreside sono nominati dal rettore con proprio decreto.
23.8 Il preside dura in carica quattro anni.

Articolo 24. Consiglio di facoltà

24.1 Spetta al consiglio di facoltà:
a) programmare e definire nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'università e sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della facoltà, rendendo possibile una efficace offerta didattica con un razionale ed equilibrato impegno dei docenti;
b) proporre le modifiche dell'ordinamento didattico dei corsi di studio afferenti alla facoltà, tenendo conto delle indicazioni e dei pareri espressi dai consigli dei corsi suddetti;
c) approvare gli ordinamenti degli studi dei corsi di studio su proposta dei rispettivi consigli;
d) presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della facoltà, tenuto anche conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio;
e) procedere annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze;

f) procedere alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;

g) procedere alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;

h) provvedere alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;

i) approvare la relazione annuale sulla attività didattica della facoltà, predisposta dal preside;

l) deliberare il regolamento di facoltà;

m) approvare i regolamenti delle attività didattiche dei singoli corsi di studio predisposti dai rispettivi consigli.

Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere g), h) la seduta del consiglio è ristretta: ai professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo ed ai ricercatori quando le destinazioni o le chiamate siano relative, rispettivamente, ai posti di: professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore. Tali deliberazioni dovranno tenere conto di quanto deliberato dal consiglio di facoltà relativamente alle lettere d) ed f).

Per le deliberazioni concernenti gli argomenti relativi alle lettere e), f,) g), h), deve essere richiesto il parere ai consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati. I pareri suddetti devono essere forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora i pareri non vengano dati nel termine suddetto, il consiglio di facoltà è comunque legittimato a deliberare.

24.2 Il consiglio di facoltà, per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, può deliberare la istituzione di commissioni istruttorie con la composizione, le attribuzioni e le modalità definite nel regolamento di facoltà.

24.3 Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori appartenenti alla facoltà;

b) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della facoltà;

c) dai rappresentanti degli studenti iscritti alla facoltà.

Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è pari al cinque per cento, con arrotondamento all'intero superiore, del numero dei professori di ruolo, con la condizione che il numero dei rappresentanti suddetti non possa essere, per ciascuna facoltà, minore di tre o maggiore di sei.

Il numero dei rappresentanti degli studenti è dato dalla somma di due addendi con arrotondamento all'intero superiore. Il primo addendo è pari al due per mille del numero degli studenti iscritti alla facoltà; il secondo addendo è pari al cinque per cento del numero dei professori di ruolo.

Per la determinazione della rappresentanza degli studenti nei consigli delle facoltà comprendenti un solo corso di studio, si adottano, ove numericamente più favorevoli, i criteri stabiliti per i consigli di corso di studio.

24.4 Nei regolamenti di facoltà deve essere prevista la partecipazione ai consigli di facoltà, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per la facoltà stessa.

24.5 Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nei consigli di facoltà, l'attribuzione alle diverse facoltà del personale tecnico-amministrativo assegnato ai dipartimenti è deliberato dai consigli dei dipartimenti stessi, su motivata proposta degli interessati.

24.6 I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di facoltà durano in carica quattro anni, quelli degli studenti durano in carica due anni.

24.7 Nel regolamento di facoltà sono contenute norme specifiche relative al funzionamento del consiglio di facoltà, e le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze nell'organo stesso.

Articolo 25. Comitato di presidenza

Al fine di rendere più funzionale ed aumentare l'efficienza del consiglio, nel regolamento di facoltà può essere prevista la costituzione di un comitato di presidenza con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere.

Il consiglio di facoltà, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalità di esercizio della delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del preside. Al comitato di presidenza non possono essere delegati provvedimenti relativi all'art.24, punto 1 lettere d), e), f), g), h), l).

Il comitato è presieduto dal preside ed è composto dai presidenti dei consigli di corsi di studio e da non più del dieci per cento dei membri del consiglio di facoltà, eletti in modo da assicurare una equilibrata presenza nel comitato delle diverse componenti.

La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento di facoltà.

Articolo 26. Commissione didattica di facoltà

26.1 Presso ciascuna facoltà è istituita una commissione didattica presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per metà da professori di ruolo e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà.
26.2 La commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative, e l'efficienza dei servizi didattici forniti.
26.3 La commissione ha poteri propositivi nei confronti del consiglio di facoltà.

26.4 La commissione redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei relativi servizi forniti agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione è oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del consiglio di facoltà da tenersi all'inizio di ogni anno accademico.
26.5 La composizione, le procedure per l'elezione dei membri e le norme generali di funzionamento della commissione sono precisate nel regolamento di facoltà.

Articolo 27. Consigli dei corsi di studio

27.1 Spetta ai consigli dei corsi di studio:

a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;

b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;

c) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;

d) avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della facoltà;

e) presentare al consiglio di facoltà la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;

g) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

h) presentare al consiglio di facoltà le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;

i) formulare per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;

l) deliberare il regolamento delle attività didattiche del corso di studio;

m) approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;

n) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.

27.2 Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

27.3 Il consiglio del corso di studio può deliberare la istituzione di una commissione didattica con composizione e compiti analoghi a quelli previsti per la commissione didattica di facoltà.

27.4 Il consiglio del corso di studio è costituito:

a) dai professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel corso;

b) dai ricercatori che svolgono attività didattica nell'ambito del corso stesso;

c) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

d) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, pari a quattro, sei, otto, dieci studenti, se il numero degli iscritti è, rispettivamente, minore di cinquecento, compreso tra cinquecento e mille, compreso tra milleuno e duemila, maggiore di duemila.

27.5 I professori ufficiali di insegnamenti impartiti in comune in più corsi di studio fanno parte dei consigli di tutti i corsi di studio nei quali tali insegnamenti vengono tenuti.

I professori ufficiali di insegnamenti mutuati presso altri corsi di studio possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo alle riunioni del consiglio di corso di studio.

27.6 Nei regolamenti dei consigli dei corsi di studio deve essere prevista la partecipazione ai consigli dei corsi di studio, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche ritenute di interesse generale per i consigli stessi.

27.7 Ai soli fini della determinazione della composizione dei consigli dei diversi corsi di studio, l'attribuzione agli stessi dei ricercatori che partecipano allo svolgimento di attività didattiche è deliberata dai consigli dei corsi medesimi su motivata proposta degli interessati.

27.8 Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nei diversi consigli dei corsi di studio, l'attribuzione ai corsi stessi del personale tecnico-amministrativo che partecipa allo svolgimento di attività didattiche è deliberato dai consigli dei corsi medesimi su motivata proposta degli interessati.

27.9 I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

Articolo 28. Presidente del consiglio del corso di studio

28.1 Ciascun consiglio di corso di studio elegge un presidente al quale spetta:

a) convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni:

b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) partecipare alle riunioni del comitato di presidenza della facoltà, se istituito;

d) predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'art. 27, punto 1, sub f);

e) sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del preside, al regolare svolgimento delle stesse;

f) proporre al preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

28.2 Il presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

28.3 Il presidente è eletto a scrutinio segreto dai membri del consiglio fra i professori di ruolo facenti parte del consiglio stesso e della facoltà cui il corso appartiene o di una delle facoltà interessate qualora il corso di studio sia interfacoltà.

28.4 L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

28.5 Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i professori di ruolo facenti parte del consiglio.

Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

28.6 Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal rettore con proprio decreto.

28.7 Il presidente dura in carica quattro anni.

Articolo 29. Aggregazione temporanea dei corsi di studio

Il consiglio di un corso di diploma universitario può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri di confluire temporaneamente in un consiglio di corso di laurea, con il consenso di quest'ultimo espresso con la medesima maggioranza.
Il consiglio del corso di laurea, a seguito della confluenza suddetta, ha la composizione che gli compete considerando il precedente corso di laurea e quello di diploma in esso confluito come un unico corso di studio.

Articolo 30. Scuole di specializzazione

L'Università istituisce scuole di specializzazione che legittimino l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale.
Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio, di cui fanno parte i docenti della scuola, ed è diretta da un professore di ruolo.
Le scuole di specializzazione sono organizzate in base all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e nel regolamento di ogni singola scuola.

Articolo 31. Dipartimento

31.1 Il dipartimento è la struttura dell'Università deputata all'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o a più corsi di studio.
31.2 Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati e con l'approvazione del consiglio di dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del dipartimento, generalmente a carattere temporaneo, e senza alcuna rappresentatività esterna, la quale rimane in ogni caso attribuita al direttore del dipartimento.
31.3 Il dipartimento:
a) promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
b) garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;
c) organizza le attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;
d) organizza, sulla base delle indicazioni delle facoltà e dei corsi di studio e in collaborazione con essi, le attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali;
e) esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte delle facoltà, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.
31.4 Il dipartimento deve essere costituito da non meno di quindici docenti (professori di ruolo e ricercatori) di cui almeno dieci professori, dei quali almeno tre di prima fascia.
31.5 Il senato accademico è autorizzato ad elevare nel tempo i limiti suddetti, in relazione al possibile incremento del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori in servizio nell'ateneo.
31.6 La proposta per la istituzione di un dipartimento, da inviare al rettore, deve essere adeguatamente motivata e deve essere coerente con il piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo.
31.7 La delibera relativa all'istituzione di un nuovo dipartimento è adottata dal senato accademico, ed è resa esecutiva con decreto del rettore previo parere favorevole del consiglio di amministrazione per le parti di sua competenza.
31.8 Al momento della loro istituzione, i nuovi dipartimenti sono direttamente inseriti nella **tabella C** allegata al presente statuto.
31.9 Le modalità per la gestione ed il funzionamento di ogni dipartimento sono contenute nel regolamento del dipartimento.
31.10 Il dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
31.11 Ciascun docente deve afferire ad un dipartimento e non può afferire a più d'uno.

E' garantita ad ogni docente la libertà di afferenza ad uno dei dipartimenti compatibili con le sue competenze e i suoi interessi scientifici; sulla scelta esprime parere il consiglio di dipartimento interessato.

Nel caso di contrasto fra la richiesta di afferenza e il parere del consiglio di dipartimento, la questione è sottoposta all'esame del senato accademico.

Tutte le afferenze vengono deliberate dal senato accademico e rese esecutive con decreto del rettore.

31.12 Fermo restando per il dipartimento l'obbligo di mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche secondo quanto riportato nel punto 3 del presente articolo, gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento ed i laureandi, tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al dipartimento, vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definiti dal consiglio di dipartimento.

31.13 Il regolamento del dipartimento potrà prevedere la concessione di analoghe autorizzazioni a persone non comprese nelle categorie sopraindicate.

31.14 Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e la esercita nelle forme previste dal regolamento delle attività amministrative, finanziarie e contabili.

31.15 Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel regolamento generale di ateneo.

Articolo 32. Organi del dipartimento

Sono organi del dipartimento:
- il direttore;
- il consiglio;
- la giunta.

Articolo 33. Direttore del dipartimento

33.1 Il direttore rappresenta il dipartimento.

Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del dipartimento.

Spetta comunque al direttore:

a) convocare e presiedere le riunioni del consiglio e della giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;

b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) assicurare l'osservanza nell'ambito del dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi regolamenti;

d) curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità;

e) curare responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;

f) assicurare, nei limiti delle disponibilità del dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento;

g) disporre, di concerto con il segretario amministrativo ed assumendone in solido con lui la responsabilità tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote destinate dal consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali;

h) assicurare la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al dipartimento;

i) autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del dipartimento.

33.2 Spetta inoltre al direttore con la collaborazione della giunta:

a) proporre annualmente il piano delle ricerche del dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili;

b) predisporre annualmente per la trasmissione al rettore le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare al rettore;

c) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;

d) predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel dipartimento, da inviare al rettore per la elaborazione della relazione generale sull'attività di ricerca dell'ateneo;

e) predisporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del dipartimento.

33.3 Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

33.4Il direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno.

Nei casi di non eleggibilità dei professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o di loro indisponibilità all'accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal consiglio di dipartimento, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno.

Il direttore è eletto dai membri del consiglio di dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

33.5 Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici.

33.6 Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento.

Il vicedirettore, che è nominato con decreto del rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Articolo 34. Consiglio di dipartimento

34.1 Il consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del dipartimento.

34.2 Spetta comunque al consiglio:

a) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a:

1) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;

2) la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del dipartimento;

3) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento;

b) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento;

c) approvare le proposte formulate dal direttore relativamente all'art.33, punto 3, lettere a), b), c) e d);

d) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) organizzare o concorrere all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;

f) esprimere pareri obbligatori ed avanzare proposte ai consigli di facoltà interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del dipartimento, in merito: al conferimento di supplenze e affidamenti; alla destinazione dei posti già in organico di professore di ruolo e di ricercatore; alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;

g) avanzare proposte ai consigli di facoltà interessati in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;

h) esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, relativamente a settori di competenza del dipartimento;

i) presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del dipartimento;

l) approvare il regolamento del dipartimento;

m) collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione e alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente.

34.3 Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

34.4 Il consiglio di dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante. Fanno inoltre parte del consiglio da due a quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e uno o due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.

34.5 Del consiglio di dipartimento fanno parte, limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica e dei relativi servizi, da uno a tre rappresentanti degli studenti che frequentano le strutture didattiche del dipartimento.

34.6 La consistenza di tutte le rappresentanze elettive, dei loro corpi elettorali, le modalità della loro elezione e la durata del loro mandato sono definite nel regolamento del dipartimento.

34.7 Nei regolamenti dei consigli di dipartimento deve essere prevista la partecipazione ai consigli di dipartimento, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per i dipartimenti stessi.

Articolo 35.Giunta del dipartimento

35.1 La giunta del dipartimento è l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

35.2 La giunta ha compiti di coordinamento e di istruttoria e collabora con il direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art.33, punto 3, lettere a), b), c), d) ed e).

35.3 La giunta del dipartimento è composta dal direttore, dal vicedirettore, dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori, secondo quanto stabilito nel regolamento del dipartimento.

35.4 La giunta viene rinnovata al momento della elezione del direttore.

35.5 Il consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega. La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del direttore.

Articolo 36. Centri e consorzi universitari

36.1 Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri di servizi di facoltà o di ateneo.

36.2 Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse possono essere stabilite forme di collaborazione tra più università e tra queste ed enti pubblici e privati, attraverso la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.

36.3 Per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano docenti afferenti a più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

36.4 Per la predisposizione, la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico o scientifico di uso e di interesse comune a più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di servizi.

36.5 Le risorse finanziarie, di personale e logistiche necessarie per il funzionamento dei centri interdipartimentali devono essere garantite dai dipartimenti interessati.
36.6 Per la loro natura di strutture universitarie che esplicano una complessa attività didattica e di ricerca di interesse generale per l'ateneo, l'Università può assegnare risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico-amministrativo ai seguenti centri interdipartimentali:
a) centro linguistico interdipartimentale ;
b) centro interdipartimentale di ricerche agro-ambientali "E. Avanzi";
c) centro interdipartimentale "Museo di storia naturale e del territorio";
36.7 Le modalità per la costituzione dei centri di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo e le norme generali per il funzionamento dei centri interdipartimentali sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

TITOLO IV

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

Articolo 37. Funzioni amministrative di ateneo

37.1 Fermi restando i principi di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 7, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicità, di efficacia e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia e dai relativi regolamenti universitari di attuazione che costituiranno parte integrante del regolamento generale di Ateneo.

37.2 L'Università provvede con proprio regolamento alla organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale, nonché alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale.

37.3 In conformità al principio generale della separazione tra funzioni di indirizzo e funzione di gestione, ai dirigenti amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Università,, nel rispetto dei ,regolamenti e nell'ambito delle risorse disponibili la gestione delle funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati.

37.4 Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali dell'università, determinando, in esecuzione dei regolamenti di ateneo, i criteri generali di organizzazione di cui è responsabile; cura, sulla base delle direttive del Rettore, l'attuazione del programma annuale di attività; sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti delle strutture amministrative, e del nucleo di valutazione interna, alla valutazione degli organi centrali di governo una analisi della economicità e della efficacia dell'attività amministrativa; esplica, tenendo anche conto della valutazione suddetta, una azione generale di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in particolare coordinando le attività dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, proponendo al Rettore l'adozione delle misure conseguenti alla inosservanza delle direttive e alla valutazione negativa dei risultati della gestione amministrativa.

L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal Rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, a un dirigente dell'Università di Pisa, o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

L'incarico è a tempo determinato, per una durata minima di due e una durata massima di quattro anni finanziari e può essere rinnovato.

La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine è disposta con decreto motivato del Rettore, sentito il consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa, o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

37.5 Coloro che sono preposti agli uffici di livello dirigenziale collaborano con il direttore amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio ,individuano i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio stesso e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

L'attribuzione di ciascun incarico di funzione dirigenziale e il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziale diversi sono deliberati con decreto del Rettore su proposta del direttore amministrativo tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e applicando, ove possibile ed opportuno, il criterio di rotazione degli incarichi. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

L'incarico ha una durata minima di due anni finanziari e una durata massima di quattro e può essere rinnovato.

Alla revoca dell'incarico si procede, nei casi di cui al punto 4, ultimo capoverso, con decreto motivato del Rettore, su proposta del direttore amministrativo e previa contestazione all'interessato.

37.6 Le assunzioni all'impiego del personale tecnico-amministrativo avvengono secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale vigente.

37.7 L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso per esami indetto dalla università, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente circa la riserva di posti disponibili per altri sistemi di selezione.

I criteri di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso per esami sono fissati con il bando di concorso, e devono essere conformi a quanto fissato dalla normativa statale vigente.

37.8 - Presso l'Università è istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominati dal Rettore, sentito il consiglio di amministrazione, rispettivamente ,uno tra i dirigenti del Ministero del Tesoro, uno tra i dirigenti del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno tra i magistrati della Corte dei Conti, di concerto con i rispettivi Ministri e con il Presidente della Corte dei Conti. Presidente del Collegio é il magistrato della Corte dei Conti. Il Collegio resta in carica tre anni. Il Collegio accerta la regolarità della gestione contabile e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione esprimendo parere obbligatorio sulle materie di bilancio. Il Collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmesso alla Corte dei Conti unitamente al consuntivo stesso.

Articolo 38. Commissioni istruttorie per il funzionamento della ricerca autonomamente programmata

Per ciascuna area scientifica, in applicazione dell'art. 14, punto 1, lettera e) del presente statuto, è costituita una commissione di area, formata da rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori) afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti dell'attività di ricerca autonomamente programmata.

La composizione e le modalità operative della commissione sono deliberate dal senato accademico.

Articolo 39. Sistema bibliotecario di ateneo

Le biblioteche dipartimentali e i centri di servizi bibliotecari interdipartimentali e di facoltà costituiscono il sistema bibliotecario di ateneo.

Le norme quadro per il funzionamento e la interconnessione del sistema bibliotecario di ateneo sono definite nel regolamento generale di ateneo.

Con l'entrata in vigore del presente statuto, gli istituti di biblioteca vengono trasformati in centri di servizi bibliotecari.

Articolo 40. Collegio dei direttori dei dipartimenti e dei centri interdipartimentali

40.1 Per stabilire e mantenere un organico collegamento fra i singoli dipartimenti e fra la struttura dipartimentale nel suo complesso e gli organi centrali dell'Università, i direttori dei dipartimenti e dei centri interdipartimentali di cui all'art. 36, punto 5 possono costituirsi in collegio.

40.2 Se costituito, il collegio:

a) esprime la rappresentanza dei direttori di dipartimento nel consiglio di amministrazione;

b) promuove la omogeneità delle procedure amministrative e contabili dei singoli dipartimenti e prospetta agli organi centrali iniziative in proposito;

c) favorisce la collaborazione fra i dipartimenti per quanto riguarda, in particolare, la partecipazione ai centri interdipartimentali, il coordinamento delle richieste per le grandi attrezzature scientifiche, la istituzione di nuovi dottorati di ricerca;

d) formula proposte per eventuali modifiche delle modalità operative dei dipartimenti;

e) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dal regolamento generale di ateneo.

Il collegio non ha titolo a rappresentare i dipartimenti verso l'esterno.

Le norme quadro per la costituzione ed il funzionamento del collegio sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

TITOLO V

AUTONOMIA REGOLAMENTARE
Regolamenti di ateneo

Articolo 41. Regolamento generale di ateneo

41.1 Il regolamento generale di ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.
41.2 Esso contiene inoltre i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'ateneo, e le norme quadro per la predisposizione del regolamento del consiglio degli studenti e di quelli delle strutture.
41.3 Nel regolamento sono altresì precisati i provvedimenti e gli atti amministrativi la cui emissione è direttamente affidata ai responsabili degli uffici, limitatamente alle materie di propria competenza e fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi della Università.
41.4 Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione ed i consigli delle facoltà e dei dipartimenti.

Articolo 42. Regolamento didattico di ateneo

42.1 Il regolamento didattico di ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici.
42.2 Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, su proposta delle strutture didattiche.

Articolo 43. Regolamento di ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili.

43.1 Il regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.
In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
43.2 Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.
43.3 Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e i consigli delle facoltà e dei dipartimenti.

Articolo 44. Altri regolamenti

44.1 Il regolamento del consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del consiglio degli studenti.
Il regolamento è deliberato dal consiglio degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
44.2 I regolamenti delle strutture dell'ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
Essi sono deliberati dai consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di ateneo.
44.3 I regolamenti delle attività didattiche disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti: l'articolazione dei corsi di laurea e di diploma universitario e delle scuole di specializzazione; i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori; i moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza; le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori; i limiti delle possibilità delle iscrizioni fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore; gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi e la propedeuticità degli insegnamenti stessi; le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio; l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al conseguimento dei corsi seguiti con esito positivo.

I regolamenti sono deliberati dai consigli di facoltà, su proposta dei consigli delle strutture didattiche.

44.4 I regolamenti di cui ai punti 1), 2), 3) del presente articolo sono trasmessi al senato accademico che, dopo aver acquisito il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimità. Tale controllo viene svolto nella forma di richiesta motivata di riesame.

In assenza di rilievi entro 60 gg. dalla trasmissione, i regolamenti sono emanati dal rettore.

Il senato accademico può per una sola volta rinviare i regolamenti agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 45. Entrata in vigore e modifica dei regolamenti

45.1 Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

45.2 La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO VI
NORME COMUNI E FINALI

Articolo 46. Inizio dell'anno accademico

46.1 L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre.
46.2 Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

Articolo 47. Designazioni elettive

47.1 Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.
47.2 Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le designazioni dei rappresentanti delle categorie stesse.
La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.
47.3 Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di preside di facoltà e di presidente o direttore delle altre strutture didattiche, di ricerca o di servizio dell'università, sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo di prima fascia, rispettivamente, dell'università, delle facoltà e delle altre strutture sopra menzionate.
47.4 Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono indette le elezioni da parte del rettore.
47.5 Il rettore, il preside di facoltà e i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.
Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.
47.6 I direttori di dipartimento devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica.
47.7 La funzione di rettore, preside di facoltà, presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, membro elettivo del senato accademico, membro elettivo del consiglio di amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sià trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
47.8 In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
47.9 In caso di interruzione del mandato di rettore, di preside di facoltà, di presidente di consiglio di corso di studio e di direttore di dipartimento, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.
47.10 Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Articolo 48. Incompatibilità

48.1 Le cariche di rettore e di prorettore vicario sono incompatibili con quelle di preside di facoltà e di presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca.
48.2 Il presidente o il direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'università, fatta eccezione per i centri di ricerca e di servizi.

48.3 La carica di membro del senato accademico, fatta eccezione per il rettore, il prorettore vicario ed il direttore amministrativo, è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.
48.4 La funzione di prorettore è incompatibile con quelle di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
48.5 Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, si candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

Articolo 49. Validità delle adunanze e delle deliberazioni

49.1 Le adunanze degli organi sono valide se:
a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;
b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.
49.2 Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente punto 1, lettera b), non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.
49.3 L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta.
Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quinto dei membri del collegio.
49.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza.
49.5 Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Articolo 50. Verbalizzazione

50.1 I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
50.2 Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.
50.3 I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel regolamento generale di ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Articolo 51. Modifiche di stàtuto

51.1 Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, previo parere del consiglio di amministrazione. Le modifiche di statuto rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi membri.
51.2 Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione, dal consiglio degli studenti e dai consigli di facoltà e di dipartimento. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.
51.3 Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 52. Entrata in vigore dello statuto

52.1 Lo statuto entra in vigore il 1° novembre 1994 o, in caso di mancata pubblicazione in tempo utile per la data suddetta, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.
52.2 L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Articolo 53. Dipartimenti

53.1 Limitatamente ai primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, è consentita la istituzione di dipartimenti con un numero di docenti (professori di ruolo e ricercatori) non inferiore a dieci, di cui almeno otto professori, dei quali almeno due di prima fascia.
53.2 I dipartimenti già attivati all'entrata in vigore del presente statuto e quelli che saranno istituiti nei tre anni successivi dovranno adeguare la loro composizione numerica a quanto stabilito dallo statuto entro sette anni dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso.

Articolo 54. Istituti

54.1 Gli istituti che risultano ancora attivati all'entrata in vigore del presente statuto, continuano temporaneamente a svolgere le attività di ricerca e didattiche nell'ambito della facoltà di appartenenza, in accordo con quanto previsto dall'art.88 del D.P.R. 382/80.
54.2 E' in ogni caso esclusa la istituzione di nuovi istituti. Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente statuto tutti gli istituti dell'ateneo saranno disattivati. I professori di ruolo ed i ricercatori facenti parte degli istituti suddetti dovranno trasferire la propria afferenza ad uno dei dipartimenti già istituiti nell'ateneo o proporre la istituzione di nuovi dipartimenti, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
54.3 Entro lo stesso periodo dovrà essere adeguato alle norme statutarie e dell'ordinamento universitario nazionale il " Centro "E.Piaggio ", istituito con D.P.R. 25.10.1983, n.924.

Articolo 55. Scadenze temporali ed elezioni

Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti:

a) Il mandato del rettore in carica al momento della emanazione dello statuto termina il 31 ottobre 1996. I mandati successivi hanno la durata prevista dallo statuto.

b) Entro due mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno essere indette le votazioni per la designazione delle componenti elettive del senato accademico di cui all'art.14.

c) Ai fini della prima elezione dei membri del senato accademico di cui all'art.14 punto 3 lettera e) i dipartimenti e gli istituti dell'università sono assegnati, in base al criterio ivi definito, ai settori culturali come risulta dalla **tabella D** allegata. Per ogni settore il corpo elettorale è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti e agli istituti assegnati al settore. La tabella D verrà comunque modificata a seguito della disattivazione di istituti o della attivazione di nuovi dipartimenti durante la fase transitoria.

d) Il mandato dei membri elettivi del primo senato accademico, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, termina il 31 ottobre 1998. I mandati successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1° novembre.

e) Il mandato dei rappresentanti degli studenti nel primo senato accademico termina il 31 ottobre 1996. I mandati successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1° novembre.

f) Il consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore dello statuto continua il suo mandato fino al 31 ottobre 1995. Al momento del rinnovo, la composizione del consiglio e la durata del mandato dei suoi membri sono quelle previste dal presente statuto.

L'incarico di direttore amministrativo già attribuito al momento dell'entrata in vigore del presente statuto termina il 31 dicembre 1995. Gli incarichi di dirigente sono attribuiti entro trenta giorni dalla emanazione del regolamento di cui all'articolo 37.2.

g) I presidi di facoltà e i presidenti o direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge che era in vigore al momento della loro elezione. I mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto.

h) All'entrata in vigore dello statuto si procede all'adeguamento della composizione dei consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio con la immediata integrazione dei membri di diritto e con la elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nella consistenza stabilita dallo statuto. La elezione dei nuovi rappresentanti determina la cessazione di quelli che facevano parte dei consigli suddetti.

i) I regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei membri elettivi nel senato accademico e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei consigli di facoltà e nei consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal senato accademico.
Dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal rettore con proprio decreto.

l) A seguito delle elezioni di cui ai precedenti commi è attivato il consiglio degli studenti composto, in questa prima fase, dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nei consigli di facoltà. eletti a norma del presente statuto, e da quelli ancora in carica nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione del diritto allo studio e nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari.

m) I mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilità.

Articolo 56. . Regolamenti

56.1 A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla costituzione del senato accademico gli organi competenti dell'università provvedono alla predisposizione e all'approvazione: del regolamento generale di ateneo; del regolamento di ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili; del regolamento didattico di ateneo.
56.2 Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei regolamenti specificati nel comma precedente, sono emanati tutti gli altri regolamenti previsti dallo statuto.
56.3 Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.

Articolo 57. Cessazione di organi

57.1 Con la costituzione del senato accademico a norma del presente statuto, la commissione di ateneo costituita ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1982 n. 382, art. 82 è soppressa e le sue competenze sono trasferite al senato accademico.
57.2 Le commissioni scientifiche incaricate dell'istruttoria delle richieste relative alla utilizzazione della quota del 60% dello stanziamento annuale del bilancio del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, continuano la loro attività fino alla costituzione delle commissioni scientifiche di area, di cui all'art.38.

Tabella A

Settore 1	*Scienze matematiche,scienze informatiche, scienze fisiche, scienze della terra*
Settore 2	*Scienze chimiche, scienze biologiche, scienze agrarie*
Settore 3	*Scienze mediche e scienze veterinarie applicate*
Settore 4	*Ingegneria civile e architettura, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione*
Settore 5	*Scienze dell'antichità, filologico-letterarie, storico-artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche*
Settore 6	*Scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche, scienze politiche e sociali,*

Tabella B

Facoltà istituite

GIURISPRUDENZA

SCIENZE POLITICHE

ECONOMIA

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

LETTERE E FILOSOFIA

MEDICINA E CHIRURGIA

SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE ,NATURALI

FARMACIA

INGEGNERIA

AGRARIA

MEDICINA VETERINARIA

Tabella C

Dipartimenti istituiti

Agronomia e gestione agro- ecosistema
Anglistica
Biologia delle piante agrarie
Biomedicina sperimentale infettiva e pubblica
Chimica bioorganica
Chimica e chimica industriale
Coltivazione e difesa specie legnose
Costruzioni meccaniche e nucleari
Diritto pubblico
Discipline privatistiche
Economia aziendale
Economia dell'agricoltura dell'ambiente agroforestale e del territorio
Energetica
Filologia classica
Filosofia
Fisica
Fisiologia e biochimica
Informatica
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria chimica, chimica industriale, scienze dei materiali
Ingegneria dell'informazione,elettronica, informatica e telecomunicazioni
Lingue e letterature romanze
Linguistica
Matematica
Medievistica
Patologia animale profilassi e igiene degli alimenti
Sanità pubblica e biostatistica
Scienze anatomiche fisiologiche e delle produzioni animali
Scienze archeologiche
Scienze botaniche
Scienze del comportamento animale e dell'uomo
Scienze dell'ambiente e del territorio
Scienze della politica
Scienze della terra
Scienze economiche
Scienze farmaceutiche
Scienze sociali
Scienze storiche del mondo antico
Sistemi elettrici ed automazione
Statistica e matematica applicata all'economia
Storia delle arti
Storia moderna e contemporanea

Tabella D

			Docenti per settore
Settore 1	*Scienze matematiche,scienze informatiche, scienze fisiche, scienze della terra*		*273*
	Dipartimenti	**Docenti**	
1	Matematica	65	
2	Fisica	67	
3	Informatica	59	
4	Scienze della terra	52	
	Istituti		
1	Matematiche applicate	30	
Settore 2	*Scienze chimiche, scienze biologiche, scienze agrarie*		*392*
	Dipartimenti	**Docenti**	
1	Chimica e chimica Ind.le	79	
2	Chimica bioorganica	13	
3	Agronomia e gest. agr.	14	
4	Biologia delle piante agrarie	14	
5	Coltivazione e difesa specie legnose	23	
6	Economia dell'agricoltura	12	
7	Scienze botaniche	18	
8	Scienze farmaceutiche	25	
9	Fisiologia e biochimica	28	
10	Scienze anatomiche fisiol. e prod. anim.	35	
11	Patologia animale profilassi e igiene degli alimenti	24	
12	Scienze dell'amb. e territorio	28	
13	Scienze del comp. animale e dell'uomo	14	
	Istituti		
1	Anatomia patologica	6	
2	Anatomia umana	12	
3	Chimica biologica	8	
4	Discipline biologiche (farm.)	8	
5	Chimica agraria	10	
6	Industrie agrarie	4	
7	Microbiologia agraria	3	
8	Genio rurale	6	
9	Zootecnica speciale (Agr.)	8	
Settore 3	*Scienze mediche e scienze veterinarie applicate*		*330*
	Dipartimenti	**Docenti**	
1	Biomed. sper. inf. e pubblica	37	
2	Sanità pubblica e biostatistica	14	
	Istituti		
1	Cardiologia	8	
2	Chirurgia generale e sper.	6	
3	Clinica Chirurgica	23	
4	Clinica Dermosifilopatica	8	
5	Clinica medica I	31	
6	Clinica medica II	39	
7	Clinica neurologica	8	
8	Clinica oculistica	5	
9	Clinica odontoiatrica	5	
10	Clinica ortopedica	7	
11	Clinica ostetrica e ginecologica	13	
12	Clinica otorinolaringoiatrica	9	
13	Clinica pediatrica	17	
14	Endocrinologia	14	

15	Farmacologia	6	
16	Neurochirurgia	4	
17	Neuropsichiatria infantile	6	
18	Patologia medica	24	
19	Psichiatria	12	
20	Radiolgia	7	
21	Patologia generale	5	
22	Pat. chirurgica (Vet.)	8	
23	Patologia medica (Vet.)	14	

			Docenti per settore
Settore 4	*Ingegneria civile e architettura, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione*		*262*
	Dipartimenti	**Docenti**	
1	Ingegneria aerospaziale	26	
2	Ingegneria chimica	30	
3	Ingegneria dell'informazione	49	
4	Costruzioni meccaniche e nucleari	36	
5	Energetica	24	
6	Sistemi elettrici ed automazione	30	
	Istituti		
1	Archiettura e urbanistica	13	
2	Costruzioni stradali e trasporti	11	
3	Geodesia e topografia	2	
4	Idraulica	8	
5	Scienze delle costruzioni	21	
6	Tecnologia meccanica	12	
Settore 5	*Scienze dell'antichità, filologico-letterarie, storico-artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche*		*327*
	Dipartimenti	**Docenti**	
1	Anglistica	32	
2	Filologia classica	28	
3	Lingue e letterature romanze	43	
4	Linguistica	21	
5	Scienze archeologiche	21	
6	Storia delle arti	19	
7	Filosofia	37	
8	Medievistica	19	
9	Scienze storiche del mondo antico	20	
10	Storia moderna e contemporanea	39	
	Istituti		
1	Geografia umana	3	
2	Lingue e letterature italiana	10	
3	Letteratura slava	8	
4	Letteratura italiana	21	
5	Letteratura tedesca	6	
Settore 6	*Scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche, scienze politiche e sociali,*		*234*
	Dipartimenti	**Docenti**	
1	Diritto pubblico	26	
2	Economia aziendale	35	
3	Scienze economiche	28	

4	Statistica e matematica applicata all'econ.	17
5	Scienze sociali	19
6	Scienze della politica	24
7	Discipline privatistiche	21
	Istituti	
1	Diritto penale	6
2	Diritto romano	14
3	Economia, finanza e diritto finanziario	9
4	Filosofia del diritto	3
5	Economia e finanza	8
6	Giurdico (Sc. pol.)	8
7	Giuridico "Santi Romano"	16

94A6471

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 7 luglio 1994, n. 1.

Disposizioni per l'inoltro delle domande di aiuto relativamente all'indennità compensativa (regolamento CEE n. 2328/91) per l'anno 1994.

Agli assessorati regionali per l'agricoltura e foreste

Alle province autonome di Trento e di Bolzano - Assessorati agricoltura

All'E.I.M.A.

Ai commissari di Governo di tutte le regioni d'Italia

Alla Direzione generale delle risorse forestali montane e idriche

Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio affari regionali - Palazzo Vidoni

Al Ministero degli esteri - D.G.A.E. Ufficio CEE

Alla Commissione delle Comunità europee - D.G. VI - F.II.1 - Bruxelles

Alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee - Bruxelles

Alla Confederazione italiana coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura

Alla Confederazione italiana agricoltura

Al COPAGRI

Ai fini dell'osservanza del regolamento comunitario n. 3508 del 1992 che ha ricompreso il regime di aiuto per l'indennità compensativa, di cui agli articoli 17, 18 e 19 del regolamento CEE n. 2328/91, in un sistema di gestione e di controllo di alcuni regimi di aiuti comunitari, si ritiene necessario fornire ai soggetti interessati le indicazioni per l'ammissione al pagamento dell'aiuto suddetto per l'anno di competenza 1994.

Si ricorda preventivamente che l'indennità compensativa, per gli aiuti corrisposti per i capi bovini, è assoggettata alle disposizioni impartite dalla direttiva del Consiglio n. 92/102 del 27 novembre 1992 relativa all'identificazione e registrazione degli animali.

Il produttore che già aderisce a un regime di aiuti per l'indennità compensativa o che intende aderirvi dal presente anno, per aver diritto agli aiuti per l'annualità 1994, deve far pervenire entro il 15 settembre c.a. ai competenti servizi regionali, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna diretta, una domanda in duplice copia sul modello stampato e distribuito dall'E.I.M.A., allegato in fac-simile alla presente circolare.

Nel modello della domanda di aiuto dovrà essere riportato il piano di utilizzazione delle superfici e, qualora l'aiuto sia richiesto in funzione dei capi di bestiame allevati, anche i dati relativi a questi ultimi compresi, nel caso dei bovini, i numeri identificativi di seguito richiamati.

Qualora il beneficiario abbia già inoltrato, per l'anno 1994, domanda di aiuto per le superfici, di cui al regolamento CEE n. 1765/92, o per la zootecnia, di cui ai regolamenti CEE n. 2066/92 e n. 2069/92, per le medesime superfici o per gli stessi capi per i quali chiede l'indennità compensativa, potrà omettere di riportare nel modello le particelle o l'identificazione dei capi bovini, a condizione

che indichi gli estremi delle precitate istanze nelle apposite caselle della prima pagina dello stesso, e ne alleghi copia congiuntamente ad altra documentazione eventualmente prevista dalle disposizioni di attuazione regionali.

Per quanto attiene l'identificazione dei bovini, indispensabile presupposto al controllo integrato, le amministrazioni regionali dovranno tener conto delle indicazioni riportate al punto 3 della circolare A.I.M.A. prot. n. 1183 dell'11 marzo 1994, relativa alle norme di attuazione per i regimi di premio nei settori delle carni bovine ed ovicaprine, ed utilizzare, fatta eccezione per i capi iscritti nel libro genealogico o già marcati per i predetti regimi, i marchi predisposti e messi a disposizione dalla precitata Azienda alle regioni e province autonome, secondo le richieste di quest'ultime, adoperandosi affinché le operazioni siano portate a termine nel più breve tempo possibile.

Con successivo provvedimento sarà eventualmente prevista l'istituzione di un apposito registro di stalla per i capi che beneficiano dell'indennità compensativa.

Dal canto loro i beneficiari dell'indennità richiesta in base ai capi bovini, qualora i capi utilizzati per i quali si richiede il premio non siano stati identificati per i regimi di aiuto per il settore zootecnico, dovranno attivarsi per richiedere all'ufficio responsabile della regione la marcatura degli stessi prima della presentazione delle domande.

In applicazione dell'art. 6, paragrafo 9, del regolamento CEE n. 3887/92 si dispone inoltre che per l'anno 1994 ciascun animale che è oggetto di una domanda di indennità compensativa sia detenuto dall'imprenditore per un periodo non inferiore a cinque mesi dal momento della presentazione dell'istanza.

Per la corretta e puntuale applicazione del controllo integrato le regioni e province autonome devono far pervenire all'E.I.M.A., entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di acquisizione delle domande, una copia delle stesse sulle quali l'Ente effettuerà un controllo amministrativo, che comprende, in particolare, verifiche incrociate relative alle particelle ed agli animali dichiarati, al fine di evitare che uno stesso aiuto venga concesso due volte per lo stesso anno civile.

Le regioni e le province autonome dovranno effettuare i controlli amministrativi complementari a quelli svolti dall'E.I.M.A. e i controlli in loco secondo quanto disposto dall'art. 6, paragrafo 3, e seguenti, del regolamento CEE n. 3887/92 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 391 del 31 dicembre 1992) tenendo conto, per la definizione del campione, dell'analisi dei rischi secondo quanto stabilito dal paragrafo 4 del precitato art. 6.

Per quanto attiene alle sanzioni da applicare per le inadempienze accertate, si rimanda a quanto stabilito dagli articoli da 9 a 14 del sopracitato regolamento.

Gli assessorati e le organizzazioni in indirizzo sono invitati a dare la massima diffusione alla presente circolare presso i beneficiari interessati.

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6453

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 ottobre 1994, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione della provincia Lucania Tirrena».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'on. Vincenzo Mattina, via Uffici del Vicario n. 9/*A* - Roma (tel. 67604661).

94A6537

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Joao Pessoa (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Joao Pessoa (Brasile) un vice consolato onorario posto alle dipendenze del consolato d'Italia a Recife con circoscrizione territoriale: lo Stato del Paraiba.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1994

Il Ministro: MARTINO

94A6490

Istituzione di un consolato onorario in Brema (Germania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Brema (Germania) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Brema (Germania) un consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Amburgo, con la seguente circoscrizione territoriale: le città di Brema e Bremerhaven.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1994

Il Ministro: MARTINO

94A6491

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 ottobre 1994

Dollaro USA	1574,18
ECU	1944,43
Marco tedesco	1018,69
Franco francese	297,91
Lira sterlina	2493,97
Fiorino olandese	909,56
Franco belga	49,499
Peseta spagnola	12,287
Corona danese	260,04
Lira irlandese	2465,80
Dracma greca	6,673
Escudo portoghese	9,974
Dollaro canadese	1172,14
Yen giapponese	15,653
Franco svizzero	1225,52
Scellino austriaco	144,74
Corona norvegese	233,99
Corona svedese	212,74
Marco finlandese	329,71
Dollaro australiano	1158,12

94A6567

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 17 settembre 1994 il decreto interministeriale 16 novembre 1972 con il quale la società «Edilsanmarco - Società fiduciaria per l'investimento immobiliare S.r.l.», con sede in Formia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «San Marco fiduciaria S.r.l.» e nella sede legale trasferita da Formia a Roma.

Con decreto interministeriale 17 settembre 1994 il decreto interministeriale 18 agosto 1993 con il quale la società «Fiduciaria 2000 S.r.l.», con sede in Bologna, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Fiduciaria San Babila S.r.l.» e nella sede legale trasferita da Bologna a Milano.

94A6492

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica per le scuole elementari con lingua slovena di Aurisina ad accettare una donazione

Con decreto n. 114.2/568 set. II del 1° agosto 1994 del prefetto della provincia di Trieste, il direttore didattico del circolo di Aurisina è stato autorizzato ad accettare la donazione di un completo di programmi per computer «Office for Windows» del valore complessivo di L. 797.300 disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Aurisina.

94A6494

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazioni di benemerenza marinara

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1994, sulla proposta del Ministro della difesa è stata concessa la medaglia d'oro di benemerenza marinara a Melioli Enrico, nato a Campo Ligure (Genova) il 25 marzo 1943, padrone marittimo. — Comandante di rimorchiatore civile in servizio giornaliero al Porto Petroli di Genova-Multedo, captata la richiesta di soccorso della M/C «Haven», ancorata al largo della costa di Genova-Voltri, per grave incendio a bordo, interveniva prontamente, di iniziativa, e con azione ardita e spiccata perizia marinaresca, riusciva a recuperare dal mare due naufraghi in procinto di essere raggiunti dalle fiamme — (Rada del Porto di Genova, 11 aprile 1991).

Con decreto ministeriale 11 luglio 1994 è stata concessa la medaglia d'argento di benemerenza marinara a Villa Giovanni, nato a Genova il 15 settembre 1932, direttore di macchina, Cimellato Rolando, nato a Genova il 9 agosto 1941, marinaio e Kosir Giuseppe, nato a Fiume l'8 febbraio 1935, marinaio - ingrassatore. — Membri dell'equipaggio di rimorchiatore civile in servizio giornaliero al Porto Petroli di Genova-Multedo, partecipavano al soccorso della M/C «Haven», ancorata al largo della costa di Genova-Voltri, per grave incendio a bordo, e con efficace azione denotante elevata perizia marinaresca, riuscivano a trarre in salvo due naufraghi in procinto di essere raggiunti dalle fiamme. — (Rada del Porto di Genova, 11 aprile 1991).

94A6493

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 3608 del 2 agosto 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la Recoaro S.p.a., con sede legale in Cepina Valdisotto (Sondrio), via Capitania n. 70 e sede secondaria in Recoaro Terme (Vicenza), via Roma n. 86, codice fiscale 00153270244, ad aprire ed esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali naturali «Lora di Recoaro» e «Lizzarda», nonché di bibite e bevande analcoliche gassate e non gassate, in comune di Recoaro Terme (Vicenza);

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento è stata assunta dal dott. Lucci Antonio.

Con provvedimento n. 3611 del 2 agosto 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta S.p.a. Acqua minerale S. Benedetto, con sede in Viale Kennedy n. 65, comune di Scorzè (Venezia), codice fiscale 00593710247, l'aggiornamento delle analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche da riportare nelle etichette da apporre ai contenitori, già autorizzati, dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Guizza», imbottigliata nello stabilimento di Scorzè (Venezia).

Con provvedimento n. 3612 del 2 agosto 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla ditta Recoaro S.p.a., con sede in Recoaro Terme (Vicenza), via Roma n. 86, codice fiscale 00153270244, alla modifica della veste grafica delle etichette da applicare ai contenitori — già autorizzati dalla regione — dell'acqua minerale naturale denominata «Lora di Recoaro», imbottigliata nello stabilimento di Recoaro Terme (Vicenza).

Con provvedimento n. 4119 del 6 settembre 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla ditta Recoaro S.p.a., con sede in Recoaro Terme (Vicenza), via Roma n. 86, codice fiscale 00153270244, alla vendita dell'acqua minerale naturale, denominata «Lora di Recoaro», nei tipi «naturale» e «addizionata di anidrite carbonica» imbottigliata in contenitori, ottenuti con resina di P.E.T. «Starlight» prodotta dalla Aussapol S.p.a. nei tipi trasparente, azzurro e verde;

di autorizzare l'impiego dei coloranti azzurro e verde, della Sandoz chimica S.p.a., da aggiungere alle resine trasparenti, già autorizzate:

«Lighter» della ditta Inca;

«Melinar» della ditta I.C.I.;

«Caripack P» della ditta Shell;

«Kodak P.E.T. 9921W» della ditta Kodak.

94A6458

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189